



SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche nel settore delle
attività produttive e in quello
dell'agricoltura*

Disegno di legge A.S. n. 1599 "Disposizioni in materia di agricoltura"

Schede di lettura

n. 223
(Edizione provvisoria)



INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste

	Pag.	3
- Lettera a).....	"	4
- Lettera b).....	"	6
- Lettera c).....	"	7
- Lettera d).....	"	8
- Lettera e).....	"	11
- Lettera f).....	"	17
- Lettera g).....	"	24
- Lettera h).....	"	26
- Lettera i).....	"	27
- Lettera l).....	"	31
- Lettera m).....	"	35
- Lettera n).....	"	39
- Lettera o).....	"	44
- Lettera p).....	"	46
- Lettera q).....	"	47
- Lettera r).....	"	55
- Lettera s).....	"	57
- Lettera t).....	"	59
- Lettera u).....	"	62
- Lettera v).....	"	63
- Lettera z).....	"	64
- Lettera aa).....	"	65
- Lettera bb).....	"	65
- Lettera cc).....	"	66
- Lettera dd).....	"	67
- Lettera ee).....	"	67
- Lettera ff).....	"	69
- Lettera gg).....	"	71
- Lettera hh).....	"	73

Articolo 2 <i>(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico)</i>	"	79
Articolo 3 <i>(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)</i>	"	89
Disegno di legge A.S. 1599	"	93

Disegno di legge A.S. n. 1599
"Disposizioni in materia di agricoltura"*

*A cura dell'Ufficio ricerche
nel settore delle attività
produttive e in quello
dell'agricoltura*

*ha collaborato:
Simone Bonanni*

Luglio 2002

Classificazione Teseo: Produzione agricola. Agricoltura.

* Aggiornamento delle schede di lettura dell'A.C. 2122-ter-A-R del Servizio studi della Camera dei Deputati. Si veda l'avvertenza.

AVVERTENZA

Il presente dossier riproduce, salvo limitati interventi di carattere prevalentemente formale, il fascicolo n. 106/2 del 21 giugno 2002 "Disposizioni in materia di agricoltura – A.C. 2122-ter-A-R", della serie "Progetti di legge" a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Articolo 1

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)

Il **primo comma** dell'articolo 1 conferisce una delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il completamento del processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. La delega dovrà essere esercitata nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza delle politiche agricole e forestali.

Nell'opera di modernizzazione dei settori ai quali il comma si riferisce, il Governo dovrà avere presenti gli orientamenti espressi dall'Unione europea in materia di politica agricola comune.

I decreti legislativi dovranno essere emanati previo svolgimento delle procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare.

Al riguardo il comma in esame fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 prevede che il Governo si avvalga del Tavolo agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione delle politiche agroalimentari; viene prevista la sua convocazione con cadenza almeno trisettimanale. Una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo, sono chiamati a partecipare al Tavolo medesimo.

Il comma 2 del medesimo articolo rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione delle modalità nelle quali svolgere le ulteriori attività della concertazione.

Quanto al metodo della concertazione, vale ricordare che esso ha assunto particolare rilievo nel campo della definizione degli interventi in agricoltura, dove a tale metodo si è fatto ricorso nelle nuove sedi istituzionali del Tavolo verde, e del Tavolo agroalimentare. Le strutture di concertazione sono state attivate, a partire dal 1999, con decreto della Presidenza del Consiglio e presso la medesima, allo scopo di definire un legame organico tra le decisioni attinenti la politica agricola e le scelte generali di politica economica del Governo. La politica di concertazione così definita prevede un confronto del Governo con le parti sociali nelle seguenti sedi: il Tavolo verde per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole, dove è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle imprese agricole; il Tavolo agroalimentare per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agroalimentare ed agroindustriale, dove è prevista la partecipazione dei rappresentanti di filiera quali organizzazioni agricole,

cooperative, industrie alimentari, rappresentanti del commercio, sindacati dei lavoratori. La struttura di concertazione è presieduta dal Presidente del Consiglio o, su delega, dal Ministro agricolo e, comunque ad essa partecipano i Ministri del lavoro, dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del tesoro e bilancio, commercio estero e delle finanze.

In tale sede, peraltro, il 16 marzo 1998 è stata sottoscritta la Piattaforma programmatica per la definizione degli interventi di politica agricola nazionale degli anni successivi, nella quale sono emersi come obiettivi l'incremento della competitività del settore, la valorizzazione del "made in Italy", lo sviluppo della multifunzionalità, l'organizzazione dell'offerta, la formazione professionale, la riforma e il miglioramento delle reti di ricerca.

Il **secondo comma** provvede a dettare i principi e i criteri direttivi da rispettare nell'esercizio della delega, precisando che in ogni caso dovrà rispettarsi l'articolo 117 della Costituzione, nonché la normativa comunitaria inerente le materie oggetto di disciplina. Vengono, altresì, richiamati le finalità, ed i principi ed i criteri direttivi stabiliti nella delega contenuta negli articoli 7, comma 3, e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, (collegato in materia di apertura dei mercati) alla quale sono seguiti i tre decreti legislativi in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, della pesca e delle foreste (rispettivamente D.lgs. 228/2001, 226/2001 e 227/2001.

Le lettere del comma in commento specificano i principi e i criteri direttivi da seguire.

Lettera a)

Il principio di delega della **lettera a)** dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedano l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome, per la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea. Tale concertazione dovrebbe riguardare le materie di competenza concorrente delle regioni e, in base alla formulazione della disposizione, "per quanto occorra, anche quelle di competenza esclusiva delle regioni". La concertazione avverrà a livello di Ministro competente per materia – per quanto riguarda lo Stato – e di presidenti delle giunte regionali (ovvero dei componenti delle giunte regionali a ciò delegati) e dovrà tenersi in occasione di ogni Consiglio dell'Unione europea.

Sembra evidente, benché la norma non vi faccia espresso riferimento, che nel caso delle province autonome, queste siano rappresentate dai rispettivi presidenti o da componenti delle giunte provinciali a ciò delegati. Non sembra, al contrario, che la facoltà di delega sia espressamente ammessa nel caso dei Ministri.

La disposizione in esame non fa distinzione quanto alla forma delle decisioni assunte nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea estendendosi,

quindi, sia quando vengono assunte decisioni di carattere legislativo che di politica generale, benché sembrerebbe prevalentemente riferita alle prime.

Si ricorda che la disciplina vigente relativamente alla partecipazione delle regioni nella formazione degli atti comunitari trova attualmente una collocazione piuttosto disorganica. Alle norme originariamente contenute nella cosiddetta legge “La Pergola” (L. n. 86/1989), nel tempo più volte modificate, si sono infatti aggiunte sia le disposizioni emanate in attuazione della legge n. 59/1997 che, più recentemente, le modifiche al Titolo V della Costituzione, in seguito alle quali la materia dovrà essere riorganizzata. Il nuovo articolo 117 della Cost. prevede espressamente tra le materie di legislazione concorrente quella relativa ai rapporti con l’Unione europea delle regioni. Il successivo comma quinto dell’art. 117 stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (cosiddetta “fase ascendente”) e provvedono all’attuazione degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Allo Stato spetta la competenza legislativa esclusiva nella materia dei rapporti dello Stato con l’Unione europea.

Si segnala al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 giugno 2002 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (AS 1545) il cui art. 3 disciplina, in via generale, la partecipazione delle Regioni alla c.d. “fase ascendente”. Si ricorda inoltre che attualmente i raccordi tra lo Stato e le regioni sono formalizzati nell’accordo raggiunto il 30 maggio 2002 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 281/1997.

Si ricorda che in base alla normativa vigente la partecipazione delle regioni alla fase ascendente si esplica attualmente sotto due profili:

- attraverso la Conferenza Stato-regioni. Alla Conferenza Stato-regioni (nell’ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni istituita dall’articolo 10 della legge n. 86/1989, la cui disciplina è stata successivamente integrata dall’art. 5 del D.Lgs n. 281/1997) è attribuito il compito di raccordare le linee della politica nazionale relative all’elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e con quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Conferenza Stato regioni si riunisce almeno due volte l’anno. La Conferenza esprime parere sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione ed all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali. Essa inoltre designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l’Unione europea (articolo 5 del D.Lgs. n. 281/1997). In base

all'art. 8 del D.Lgs n. 281/1997, la Conferenza Stato-regioni è stata unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

- attraverso la comunicazione alle regioni dei progetti di atti comunitari. Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione al Parlamento e alle Regioni, da parte del Governo, dei progetti di atti comunitari, questo è stabilito dall'articolo 1-bis della legge "La Pergola", introdotto dall'articolo 6 della legge n. 422/2000 (legge comunitaria 2000) e recentemente modificato dalla legge comunitaria 2001 (legge n. 39/2002)¹. La norma prevede che i progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, siano trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, alle regioni ed alle province autonome. L'obbligo di trasmissione è posto in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro competente per le politiche comunitarie, con l'obbligo dell'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi comunitari. Le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi in tempo utile, quindi o prima della data presunta di discussione, ovvero al più tardi entro il giorno precedente a quello di effettiva discussione e possono formulare osservazioni e adottare gli opportuni atti di indirizzo al Governo. Il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione degli atti dell'Unione qualora queste osservazioni non pervengano in tempo utile. La norma dispone inoltre che le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni. Per quanto riguarda gli atti sottoposti all'obbligo di comunicazione, l'articolo 1-bis specifica che debbano essere compresi anche quelli relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato dell'Unione, riguardanti rispettivamente la politica estera e la sicurezza comune, e la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale.

Lettera b)

Il principio di delega della **lettera b)** prevede che la concertazione di cui alla lettera a) debba avere per oggetto anche l'esame di progetti regionali "rilevanti ai fini della tutela della concorrenza". In tale ipotesi i singoli progetti andrebbero notificati al Ministro competente, secondo un apposito procedimento

¹ Obbligo disciplinato in precedenza dall'art. 14 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997) e modificato con l'art. 3 della legge n. 209/98 (ratifica del Trattato di Amsterdam).

da definirsi, ed il Governo, qualora ritenga il progetto conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza dovrebbe liberare le regioni da ogni ulteriore onere, curandone la presentazione e seguendone il procedimento di approvazione in sede comunitaria.

La disposizione sembra avere una portata più ampia rispetto alla precedente, istituendo un sistema di concertazione a livello ministeriale su progetti, anche di tipo non legislativo.

Si ricorda peraltro che sono state recentemente abrogate le disposizioni costituzionali che prevedevano forme di controllo preventivo sugli atti legislativi e amministrativi delle regioni. La riformulazione dell'art. 127 Cost. operata dall'art. 8 della legge costituzionale comporta infatti la soppressione dell'istituto del visto governativo sulle deliberazioni legislative della regione, mentre l'art. 9 ha – tra l'altro - abrogato il primo comma dell'art. 125 Cost., in materia di controllo di legittimità e di merito degli atti della regione da parte di organi statali.

La materia della “tutela della concorrenza” è, giusta la lettera “e” del comma secondo del novellato art. 117 della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.

Lettera c)

Il principio di delega della **lettera c)** dispone infine che il sistema permanente di concertazione fra Stato, regioni e province autonome, di cui alla lettera a), sia generalizzato, applicandosi a tutti i progetti che siano rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni, nonché concorrenti, e che si preveda altresì uno specifico procedimento per la prevenzione delle controversie.

Non viene espressamente specificato, nel comma in esame, se le controversie siano quelle che possono insorgere tra lo Stato e la Regione, circa la rispettiva competenza, o le controversie (eventualmente future) tra Unione Europea e Stato

Si ricorda che attualmente esiste una procedura relativa all'inadempimento da parte delle regioni nell'attuazione degli obblighi previsti dall'appartenenza all'UE. Questa è attualmente disciplinata in modo piuttosto complesso dall'articolo 11 della legge “La Pergola”, che a sua volta rinvia alla procedura del D.P.R. n. 616/1977, nonché dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 112/1998².

² La legislazione vigente (legge n. 86/1989 e D.P.R. n. 616/1977) prevede che:

- il Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con i Ministri competenti, avvii la procedura prevista dal D.P.R. n. 616/1977 in caso di inattività amministrativa degli organi regionali;
- il Consiglio dei Ministri deliberi, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, la fissazione di un congruo termine;
- scaduto il termine, il Consiglio dei Ministri disponga l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire i poteri necessari ad un'apposita commissione nominata con D.P.R., su proposta del

Su questa disciplina è intervenuto inoltre il nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che prevede il potere del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato adempimento da parte di questi enti di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La disposizione demanda ad una successiva legge statale di attuazione del disposto costituzionale il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Il già citato disegno di legge recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (AS 1545) disciplina all'art.6, in via generale, il potere sostitutivo.

Lettera d)

La **lettera d)** delega il Governo ad incentivare con decreto legislativo lo sviluppo della forma societaria in agricoltura e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine criterio specifico di delega è la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 153/1975, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nel rispetto di quanto stabilito nel reg. CE/1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

Si ricorda che, in base al sesto comma dell'articolo 12 della legge n.153/1975, le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per le politiche comunitarie, presieduta dal Commissario del Governo.

- A tale normativa si è aggiunta quella prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 112/1998 (emanato in attuazione della legge n. 59/1997), il quale, pur facendo salve le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, prevede che:

- in caso di accertata inattività il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere;

- decorso tale termine il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomini un commissario che procede in via sostitutiva;

- in casi di assoluta urgenza sia possibile nominare direttamente un commissario, senza la preventiva fissazione del termine di adempimento: in questo caso il provvedimento adottato ha immediata esecuzione ed è comunicato alla Conferenza Stato-regioni-città e autonomie locali, che ne può chiedere il riesame entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri (in base all'art. 8, comma 3 della legge n. 59/1997) è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni.

Ciò che dalle predette disposizioni si osserva è che nel caso societario, dunque, la normativa attuale aggancia direttamente l'attribuzione della qualifica professionale non al tempo di lavoro dedicato all'attività agricola complessivamente dalla società, cioè dai soci come gruppo organizzato, né al reddito globale ricavato dalla società medesima, quanto, invece, al numero dei soci Iatp, i quali ultimi dovranno invece rispettare i requisiti reddituali e lavorativi previsti dal decreto. Ne consegue che, in caso di società a composizione eterogenea, il requisito numerico, allorché siano rispettate le percentuali previste dall'art. 12, sarà determinante ai fini della trasposizione della qualifica che professionalmente caratterizza i singoli soci, imprenditori agricoli a titolo principale, all'intera società, sia essa semplice, cooperativa o di capitali.

La previsione di delega sembrerebbe prefigurare, in sostanza, la possibilità di rendere meno rigorosi i requisiti sopra richiamati in modo da favorire il ricorso alla forma societaria da parte delle imprese agricole.

Appare poi opportuno evidenziare che la disposizione in esame andrebbe coordinata con le disposizioni di cui alla legge n. 366/2001, la quale delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, nonché la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

Si osserva che quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale (Iatp) è una delle figure primarie del mondo agricolo: essa ha avuto la sua prima legittimazione in ambito comunitario con la direttiva 72/159/CEE di carattere sociostrutturale, diretta ad accordare provvidenze economiche a favore di quei soggetti che, in possesso di determinati requisiti, presentassero un piano di ristrutturazione e di miglioramento aziendale.

Tale direttiva era diretta a privilegiare situazioni soggettive imprenditoriali caratterizzate da una specifica professionalità agricola: veniva infatti richiesto che l'imprenditore agricolo avesse un reddito agricolo pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito complessivo e che il tempo di lavoro dedicato da questi alle attività extraziendali fosse inferiore alla metà del tempo di lavoro totale. Ulteriori disposizioni rinviavano a provvedimenti degli Stati membri la

definizione degli altri casi di imprenditore agricolo a titolo principale, tra cui erano da ricomprendere le ipotesi di persone diverse da quelle fisiche.

Il reg. 797/85 CEE ed il reg. 950/97, anch'essi di intervento sociostrutturale, hanno confermato l'applicabilità della nozione di Iatp a persone diverse dalle persone fisiche, ribadendo la competenza degli Stati membri a disporre al riguardo, con il solo vincolo che tale definizione deve avvenire alla luce dei criteri stabiliti per le persone fisiche.

Vale da ultimo segnalare che, con il reg. 1257/99 sullo sviluppo rurale, si è abbandonato parzialmente il riferimento soggettivo al fine di scegliere a chi destinare gli aiuti per lo sviluppo delle imprese agricole, per adottare un nuovo indirizzo. Il sostegno agli investimenti viene ora concesso "ad aziende agricole" capaci di dimostrare:

- redditività,
- rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- possesso, da parte dell'imprenditore agricolo, di conoscenze e competenze professionali adeguate.

E' quindi significativo il fatto che, ai sensi del reg. 1257, gli aiuti agli investimenti per il settore agricolo vengano genericamente concessi alle aziende il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate (art. 5, 3° trattino), poiché con ciò si è reso in qualche modo obsoleto il concetto di IATP finora utilizzato nella normativa nazionale.

Sebbene venisse supposto che la qualificazione di imprenditore agricolo a titolo principale potesse essere applicata anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, e quindi a persone giuridiche, tale riconoscimento per lungo tempo non ha però trovato nella legislazione italiana una norma positiva di riferimento, dando perciò adito a ricerche dottrinali volte a far luce soprattutto sulla questione dell'estensibilità di tale figura alle società di capitali. Se, infine, il decreto di orientamento per il settore agricolo, come si vedrà, ha riconosciuto in parte tale possibilità, condizionandola al rispetto di certi requisiti, il legislatore interno non ha però risolto la questione dell'adeguamento al reg. 1257/99, e a quanto optato a livello comunitario in tema di imprese agricole, rimanendo ancora la qualifica di iatp rilevante al fine della concessione di trattamenti agevolati.

Quanto alla legge 9 maggio 1975, n. 153, che il decreto di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ha modificato, è la legge con cui è stata recepita la direttiva 72/159/CE. Peraltro, con questo intervento, il legislatore del '75 ha introdotto norme (artt. 12 e 13) ancora più restrittive della direttiva stessa, dal momento che la legge 153 detta parametri, per calcolare tempi di lavoro e quantitativi di reddito necessari al riconoscimento del titolo, più elevati della norma comunitaria. Ai sensi della disciplina in esame, infatti, è stato possibile considerare a titolo principale solo l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi

dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, come risultante dalla propria posizione fiscale. Si aggiunge, inoltre, che l'art. 13 ha poi esteso i benefici riconosciuti alle persone fisiche Iatp ad altre categorie di destinatari: le società cooperative e le associazioni di imprenditori agricoli che presentino determinate peculiarità (i soci debbono trarre dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito e debbono impiegare nell'attività stessa almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro).

Inoltre, successivamente, la legge 10 maggio 1976, n. 352, relativa all'attuazione in Italia della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ha delineato una nozione di Iatp che si differenzia da quella contenuta nella predetta legge n. 153 per le minori percentuali del reddito e del tempo di lavoro richiesti.

Lettera e)

Con la **lettera e)** è attribuita la delega per la revisione della legislazione che disciplina la costituzione degli organismi associativi di filiera, definiti organizzazioni interprofessionali, nonché degli accordi che le stesse possono definire, includendo la tipologia dei contratti di coltivazione e vendita.

I criteri e principi direttivi che dovranno guidare il Governo nella sua opera di revisione, e per la quale si dovrà tenere conto della peculiarità dei mercati che includono tutti i prodotti dell'agroindustria, e quelli del settore silvicolo e della pesca, sono i seguenti:

- assicurare il corretto funzionamento del mercato;
- creare le adeguate condizioni di concorrenza;
- favorire il miglioramento della organizzazione economica;
- favorire il miglioramento delle posizioni contrattuali;
- garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori;
- rispettare in ogni caso il principio di trasparenza di cui all'art. 9 del Reg. CE n. 178/2002. Dette disposizioni prevedono che i cittadini siano consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta. Le previsioni di cui all'articolo 9 citato mirano a dare una risposta alla necessità di far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi

Relativamente alla legislazione che attualmente disciplina l'interprofessione, e per la quale è prevista quindi una revisione, vale passare per prima in rassegna quella che ha regolato la stipula di accordi interprofessionali e dei connessi contratti di coltivazione e vendita, essendo solo più recentemente intervenuta una disciplina legislativa delle organizzazioni interprofessionali.

La disciplina degli accordi interprofessionali viene posta con legge n. 88 del 1988, che ha regolato la stipula di accordi di natura economica da parte delle associazioni di produttori con le organizzazioni professionali degli industriali, o dei commercianti, alimentari.

Con essa si è inteso introdurre un sistema di programmazione della produzione agricola, in particolare orientando l'offerta in funzione della domanda, e almeno in parte sottraendo il mondo produttivo agricolo dalla posizione di debolezza nei confronti della grande industria di trasformazione o della grande distribuzione. Dalla fase di negoziazione debbono potersi desumere le reali necessità del mercato prima dell'inizio della produzione; e su queste basi prezzo e quantità dei prodotti agricoli possono quindi essere determinati in anticipo rispetto alla consegna del prodotto.

La legge n. 88 determina *in primis* i soggetti ammessi a tali accordi, dunque il loro oggetto e le modalità di adattamento all'accordo dei singoli contratti individuali.

Quanto alla definizione, in base alle disposizioni recate dalla legge, per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i seguenti enti di carattere associativo: unioni nazionali riconosciute di associazioni di produttori agricoli, associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, organizzazioni nazionali di produttori bieticoli, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro; sono peraltro ammesse le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. Si prevede, inoltre, che l'accordo abbia per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti devono rispettare. Inoltre, gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale (concorso combinato art. 1 co. 2 e art. 6).

La stessa legge precisa poi che gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

- disciplinare la quantità della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;
- migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori;

- stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;
- determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione (art. 2).

Sebbene la preferenza del legislatore sia in favore degli accordi conclusi a livello nazionale, la legge prevede comunque, in difetto dei primi, una valvola di sicurezza, stabilendo che in attesa della stipula di accordi di livello nazionale o in assenza degli stessi, le associazioni riconosciute di produttori agricoli, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni di cui sopra, dall'altro, e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza del movimento cooperativo, possano stipulare accordi a livello regionale od interregionale. Gli stessi soggetti sono legittimati a stipulare eventuali accordi integrativi di quello nazionale, se esistente (art. 7).

La legge n. 88 del 1988 prevede, inoltre, che gli accordi interprofessionali vengano depositati a cura delle parti contraenti, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'industria commercio e artigianato, il Comitato previsto ai sensi dell'art. 9 legge 752/86³ e gli assessorati all'agricoltura e industria delle regioni interessate, entro un termine di 15 giorni dalla stipulazione.

Le stesse parti che stipulano gli accordi possono promuovere la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, verificando anche la conformità dei contratti ai contenuti degli accordi interprofessionali (art. 8 L. n. 88/88).

La legge, quindi, provvede a specificare che per "contratto di coltivazione e vendita" debba intendersi solo quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali, e che i soggetti possano essere i produttori agricoli, singoli o associati, e le imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate.

Con detti contratti la parte agricola si impegna a:

- realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

³ In proposito vale rammentare che con la predetta legge n. 752/86, Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, si era voluto dettare una disciplina organica di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, all'uopo prevedendosi all'art. 9 l'istituzione di un apposito Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale. Veniva disposto che la composizione del Comitato fosse stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. Altra previsione è stata la costituibilità, ad opera del Comitato, di sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, per formulare pareri sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli, inclusa l'indicazione di criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali, sulla base degli indirizzi già formulati dal Comitato.

- consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite.

La controparte si impegna invece a:

- ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;
- corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi (art. 8)

Il legislatore assicura, inoltre, ai fini della concessione di incentivi per i settori agroalimentare ed agricolo, un trattamento preferenziale rispettivamente alle imprese, operanti nel settore della trasformazione e distribuzione, ed ai produttori agricoli soci delle associazioni, che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita nel rispetto degli accordi interprofessionali, fermi restando diversi criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente. (art. 12).

Il quadro normativo introdotto dalla legge 88, ancora in vigore seppure scarsamente adeguato alle disposizioni comunitarie relative alle restrizioni o pratiche distorsive della concorrenza, ha indi trovato completamento ed integrazione nelle disposizioni del decreto legislativo 173/98, c.d. decreto tagliacosti, recante Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole. Il decreto legislativo n. 173/1998 con l'articolo 12 ha dato la definizione di organizzazione interprofessionale indicando i requisiti che debbono essere soddisfatti per la costituzione dell'organismo e le finalità che questi può perseguire. Dette norme vanno poi riviste e coordinate da una parte con la legge n. 88/1988, che, come rilevato in precedenza, disciplina gli accordi interprofessionali, ovvero i risultati negoziali delle attività rientranti nella sfera d'azione delle medesime organizzazioni interprofessionali⁴, dall'altra con le modifiche successivamente

⁴ Sebbene non venga direttamente esplicitato nel testo dell'articolo 12 del c.d. decreto tagliacosti, come modificato dal decreto 228/01, alle organizzazioni interprofessionali spetterebbe la promozione di iniziative idonee a concludere gli accordi interprofessionali (di cui alla legge 88/88). Alla possibilità di concludere accordi – non ulteriormente qualificati dal decreto 173 - in seno all'organizzazione interprofessionale fa infatti riferimento il co. 2-ter dell'articolo richiamato, allorché provvede a disporre che gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza. E' comunque implicito il riferimento alla tipologia degli accordi interprofessionali, sia per identità di soggetti che di oggetto dell'accordo. Gli atti negoziali scaturenti dall'attività dell'organizzazione sono proprio quelli conclusi tra organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, ovvero gli stessi soggetti che la legge 88/88 legittima a concludere accordi interprofessionali ("unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli, assistite,[...] dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo). Medesimo l'oggetto degli accordi interprofessionali (determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo, anche migliorando la qualità dei prodotti) e delle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali (tra cui anche migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato e contribuire ad un migliore

recate dall'art. 25 del d. lgs. 228/01 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

Sulla base delle combinate disposizioni dei due decreti legislativi l'organizzazione interprofessionale è una associazione: costituita in base agli articoli del codice civile regolanti le associazioni e fondazioni (artt. 14 e ss), e come tale è richiesto l'atto pubblico ai fini della sua costituzione; riconosciuta in base al DPR 361/00 (di semplificazione del procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche private). Gli organismi interprofessionali pertanto, dovendo risultare conformi a tali disposizioni, vengono ora⁵ ad assumere la veste delle associazioni dotate di personalità giuridica, acquisita mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, di cui al citato decreto 361.

L'organizzazione in esame deve:

- raggruppare organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli;
- essere costituita per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono.

Le norme in questione stabiliscono inoltre:

- quali siano le attività che debbono almeno in parte essere svolte, tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- che le organizzazioni possono costituire fondi, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti;
- che può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale per ciascun prodotto;
- che possano accedere all'organizzazione soltanto le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
- che gli accordi assunti da un'organizzazione interprofessionale non possono determinare limitazioni alla concorrenza salvo che non siano basati su programmi tendenti a riconsiderare la produzione in vista degli sbocchi previsionale della produzione o a migliorare la qualità, restringendo la quantità dell'offerta.

coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti agricoli e agro-alimentari, nonché migliorare la qualità dei prodotti).

⁵ Si fa presente che nella sua versione originaria, l'art. 12 del d. lgs. 173/98 non circoscriveva la libertà di scelta dei soggetti economici operanti nel sistema agro-alimentare, intendendo per "Organizzazione interprofessionale" qualsiasi organismo (art. 12 co. 1) che raggruppasse al suo interno i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli

L'individuazione di tali organizzazioni, il loro riconoscimento, il sistema dei controlli, l'estensione ai non iscritti delle regole definite dalle associazioni saranno determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Occorre rammentare che il diritto comunitario ha sin dalle origini contemplato la possibilità che fossero definiti accordi o intese fra imprenditori, che riguardassero la produzione o commercializzazioni di prodotti agricoli, prevedendo che potessero nascere unioni o organizzazioni di produttori senza che tali pratiche dovessero tradursi in comportamenti distorsivi della concorrenza.

In proposito, in merito alla disciplina comunitaria di tali forme associative si rimanda al commento alla successiva lettera r), in questo stesso dossier, relativo alle organizzazioni di produttori agricoli (APA).

Volendo invece far riferimento a quella specifica forma associativa definita organizzazione interprofessionale va detto che l'elemento che la distingue è la partecipazione al suo interno dei rappresentanti di due o più categorie professionali (produttori, trasformatori, distributori) di una medesima filiera produttiva. Tali organismi, presenti nei diversi paesi della Comunità, non hanno tuttavia trovato una regolamentazione unitaria e generale all'interno dell'Unione europea, dove una previsione della loro attività, con la conseguente disciplina, si è concretizzata solo nell'ambito delle disposizioni che regolano singoli mercati, quali quello bieticolo-saccarifero, quello del tabacco (nel quale tali organismi sono regolati dal reg. 2077/92) e, più recentemente, quello ortofrutticolo (il Reg. n.2200/1996 di riforma del comparto dedica l'intero titolo III alle organizzazioni ed accordi interprofessionali). A quest'ultimo si è quindi aggiunto il comparto della pesca ed acquacoltura che vede l'intero titolo III del Reg. n. 104/1999 dedicato alle organizzazioni ed accordi interprofessionali.

La regolazione che hanno ricevuto le organizzazioni interprofessionali all'interno delle disposizioni di disciplina di talune OCM prevede che i singoli Stati membri possano procedere ad un loro riconoscimento a determinate condizioni, che i medesimi Stati provvedano a notificare le organizzazioni alla Commissione fornendo le informazioni aggiuntive richieste, che la Commissione possa opporsi al riconoscimento, che a determinate condizioni la medesima possa anche procedere alla revoca del riconoscimento; infine, che siano pubblicate nella Gazzetta comunitaria le organizzazioni riconosciute.

Obiettivi principali delle organizzazioni dovrebbero essere un accrescimento della trasparenza del mercato, una migliore commercializzazione dei prodotti, un miglioramento della qualità dei prodotti e lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione e formazione.

Quanto alla possibilità che l'attività posta in essere dalle organizzazioni interprofessionali possa risultare in contrasto con le disposizioni comunitarie sulla concorrenza, va rilevato che, mentre la norma comunitaria prevede in via generale, a favore delle organizzazioni di produttori agricoli, un'esplicita sottrazione al genus degli accordi e pratiche concordate anticoncorrenziali, non altrettanto generalmente si è intervenuti per le ipotesi di accordi interprofessionali, posto che per le organizzazioni interprofessionali e relativi

accordi non esiste neppure, come detto, una disciplina comune. Ne' per gli organismi interprofessionali, stante la loro composizione mista, potrebbe, per estensione, essere assicurata a livello comunitario l'immunità dalla sanzione di anticoncorrenzialità che l'articolo 2 del regolamento n. 26/62 riserva invece espressamente alle organizzazioni di produttori, intese come associazioni di quegli specifici operatori economici che sono i produttori agricoli in seno ad uno stesso segmento di filiera (si ripete che l'art. 2 del regolamento 26/62 richiama specificamente le sole ipotesi di accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro e non prevede forme di integrazione di filiera).

Pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 85 del Trattato per i casi di accordi interprofessionali non sembra poter acquistare carattere generale, ma essa vale certamente entro i limiti della normazione specifica regolante le singole interprofessioni, per le quali quell'inapplicabilità è disposta dai regolamenti di settore⁶.

Lettera f)

La disposizione di cui alla **lettera f)** prevede il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con i principi di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, nonché la definizione dei principi fondamentali per la normativa regionale relativa alla parte concorrente della materia.

Per quanto attiene specificamente alla disciplina tributaria, la norma, sebbene la formulazione testuale appaia generica, sembra intesa a prevenire l'insorgenza di dubbi interpretativi in merito alla applicazione della disposizioni speciali per il settore agricolo previste dalla normativa vigente alle attività ed ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 228.

Le disposizioni che rilevano per gli aspetti in esame sono soprattutto quelle recate dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 10 (e dall'articolo 2, per quanto concerne gli effetti dell'iscrizione) del decreto legislativo n. 228/2001.

Tali disposizioni, prevedendo un'estensione delle attività e dei soggetti considerati agricoli, hanno evidenti riflessi, solo in parte disciplinati nel decreto legislativo, sulla normativa tributaria e previdenziale applicabile. La norma di delega in esame esplicita il determinarsi di questi effetti, in relazione alla necessità di armonizzare la disciplina tributaria e quella previdenziale.

⁶ Così anche l'art. 20 del reg. 2200/96 sull'ocm ortofrutta, il quale ha stabilito che, in deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26/62, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al regolamento 2200 medesimo. Il paragrafo 1 si applica soltanto:
- se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e
- se quest'ultima, entro due mesi dalla comunicazione di tutti gli elementi di valutazione necessari, non abbia dichiarato tali accordi, decisioni e pratiche concordate incompatibili con la normativa comunitaria.

Si ricorda che la normativa vigente prevede, sia per le imposte dirette che indirette, numerose disposizioni speciali per il settore agricolo. Merita, in particolare, richiamare:

- 1) l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (da ora in poi, TUIR), il quale stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito agrario, purché non eccedente limiti determinati, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso⁷;
- 2) le agevolazioni previste dall'articolo 14, della legge n. 441 del 1998, come modificato dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), in materia di interventi a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. In particolare, il comma 1 dispone l'esenzione da determinate imposte (successioni e donazioni, catastali, di bollo e INVIM) degli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, che costituiscono oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado qualora i soggetti interessati siano: coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che siiscrivano entro tre anni dal trasferimento; giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni⁸;
- 3) il comma 11 dell'articolo 6 della legge finanziaria 2001, che estende alle persone fisiche con la qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a condizione che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci di cooperativa agricola, le disposizioni di cui all'articolo 13 del DPR n. 601 del 1973. Tale norma esenta, a determinate condizioni, dall'imposta locale sui redditi (ILOR)⁹ gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche

⁷ In base al comma 2 del medesimo articolo 29, sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

⁸ Il comma 5 del medesimo articolo prevede, inoltre, che i giovani agricoltori che acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986.

⁹ Si ricorda che l'ILOR è stata abrogata, a partire dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 446 del 1997, contestualmente all'introduzione dell'IRAP

versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi;

- 4) l'articolo 7 della legge finanziaria 2001, il quale ha istituito un credito di imposta in favore dei datori di lavoro, anche operanti nel settore agricolo, che assumano, con contratto a tempo indeterminato, nuovi dipendenti nel periodo 1° ottobre 2000-31 dicembre 2003. L'incentivo è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto ad incremento del numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno;
- 5) la legge n. 488 del 1998 (legge finanziaria 1999) e la richiamata legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che contengono alcune modifiche della disciplina dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive istituita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, in senso favorevole per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca. In particolare, il comma 12 dell'articolo 6 della legge n. 388 modifica le aliquote applicabili ai soggetti in questione, confermando l'aliquota pari all'1,9% per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 e stabilendo per i tre periodi d'imposta successivi un'aliquota pari al 2,5%, al 3,10% e al 3,75%. L'articolo 9, comma 7, della legge 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha ridotto dal 2,5% al 1,9% l'aliquota da applicare per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001;
- 6) l'articolo 52, comma 21, della legge finanziaria 2002, il quale reca agevolazioni per la conservazione dell'integrità aziendale agricola, disponendo l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altra genere, dei trasferimenti a qualsiasi titolo a coltivatori diretti e a titolo principale a favore dell'agricoltore di terreni agricoli situati nei territori delle comunità montane;
- 7) l'articolo 52, comma 22, della legge finanziaria 2002 dispone, da ultimo, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per usufruire delle agevolazioni tributarie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. La disciplina delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina è dettata principalmente dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (come modificata nel 1965 dalla L. n. 590); detta legge prevede, innanzitutto, esenzioni dalla imposta di bollo, l'applicazione di imposte di registro ridotte, nonché l'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire cinquecento relativamente ad alcuni atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, quali gli atti di compravendita, di permuta, di concessione in enfiteusi, di affitto, ecc.;
- 8) l'articolo 60 della legge finanziaria 2002, il quale estende alle aziende agricole ubicate in tutto il territorio nazionale il credito di imposta per i nuovi investimenti, già previsto dall'articolo 8 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), per gli investimenti nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro saranno definite le tipologie di investimento per le

imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti.

Con riguardo alla disciplina IVA, si ricorda che il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime speciale agevolato rispetto a quello ordinario, la cui disciplina è dettata, in particolare, dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972¹⁰. Tale disposizione, peraltro, ha subito significative modifiche, a seguito della riformulazione disposta dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 313/1997; successivamente il D.L. n. 21/2000 ha esteso all'anno 2000 l'applicazione del regime speciale, con effetto, in via retroattiva, dal 1° gennaio 2000; il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 388 del 2000 ha prorogato, quindi, il regime in questione, estendendone l'applicazione anche all'anno 2001. Da ultimo, l'articolo 9, comma 8, della legge 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto un'ulteriore proroga del regime, all'anno 2002 e differendo, di conseguenza, al 1° gennaio 2003 l'applicazione del regime ordinario.

L'articolo 30, comma 1, lettera b), della L. n. 388/2000 (finanziaria 2001), inoltre, ha disposto, attraverso l'introduzione di un numero 27-sexies nel comma 1 dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'esenzione IVA per le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione, ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.

La lettera f) in esame detta, altresì, specifici criteri di delega prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario e delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli.

Per quanto riguarda i regimi di forfetizzazione si ricorda la disciplina del già richiamato articolo 34 del DPR n. 633/1972 il quale prevede per i prodotti agricoli un regime speciale IVA caratterizzato dalla forfetizzazione della detrazione.

Relativamente al ricorso alla forma giuridica della cooperativa nel settore agricolo, si ricorda, in primo luogo, che l'art. 5 della legge n. 366/2001, recante la delega per la riforma del diritto societario, detta specifici criteri e principi direttivi relativamente alle società cooperative, ad esclusione, peraltro, dei consorzi agrari. Con riguardo al regime tributario delle società cooperative, si

¹⁰ In base al testo del richiamato articolo 34, in vigore dal 1° gennaio 1998, il trattamento IVA del settore agricolo si può definire come un regime speciale di detrazione e non più come un regime speciale di applicazione del tributo. La specialità discende dal fatto che la detrazione dell'imposta resta forfetizzata; in particolare, la forfetizzazione è ammessa in misura corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull'ammontare imponibile dei prodotti ceduti, ed è destinata coprire l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati nell'esercizio dell'impresa. Alle cessioni di prodotti agricoli e ittici si applicano invece le aliquote IVA proprie previste per tali beni, salvo alcune eccezioni.

ricorda che l'articolo 6 del D.L. n. 63/2002, in corso di conversione al Senato (A.S. 1425), anticipando parzialmente quanto stabilito dal richiamato articolo 5 della legge n. 366/2001, introduce una serie di disposizioni in materia sia a regime che di carattere transitorio.

In particolare, si stabilisce, a regime:

- l'esenzione ai fini IRPEG della quota di utili netti destinati alla riserva minima obbligatoria;
- la non concorrenza dei ristorni se destinati ad aumenti di capitale alla formazione del reddito imponibile dei soci, e l'assoggettamento degli stessi, al momento della distribuzione, all'imposta sostitutiva del 12,50%.

Con riguardo alle disposizioni di natura transitoria, si prevede, tra l'altro, per il biennio 2002-2003, il parziale assoggettamento a tassazione degli utili delle società cooperative e dei loro consorzi destinati a riserva indivisibile.

Per quanto attiene, in particolare, alle cooperative agricole si stabilisce che gli utili netti destinati a riserva indivisibile siano sottoposti a tassazione IRPEG, in capo alla cooperativa, nella misura del 40% del loro ammontare.

Ferma restando l'opportunità di un aggiornamento, minori dubbi interpretativi dovrebbero riguardare il settore previdenziale, in ordine al quale la recente circolare INPS n. 34 del 7 febbraio 2002 ha chiarito le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore dei tre decreti legislativi nn. 226, 227 e 228.

La disciplina previdenziale si basa sulla classificazione dei datori di lavoro stabilita nell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la quale individua il settore agricoltura facendo riferimento alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778. Il riferimento all'articolo 2135 del codice civile dovrebbe risultare inequivoco poiché concerne le disposizioni al momento vigenti, cioè quelle con le quali il citato articolo 2135 è stato integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228. L'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778, è intervenuto sugli articoli 206 e 207 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124. I due articoli, nel testo modificato, fanno comunque rinvio all'articolo 2135 del codice civile, ma potrebbero comunque essere integrati per quanto attiene l'enumerazione delle attività connesse a quelle agricole, che godono dello stesso trattamento previdenziale.

L'armonizzazione delle disposizioni in materia tributaria e previdenziale può potenzialmente comportare minori entrate in quanto l'agricoltura e la pesca godono tuttora di un regime agevolato rispetto agli altri settori produttivi, anche se è in corso un processo di armonizzazione.

Si segnala che la lettera f), nel prevedere il coordinamento e l'armonizzazione con le disposizioni del decreto legislativo n. 228 della

normativa statale in materia previdenziale, richiama anche il rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Tali richiami sembrano avere natura puramente confermativa di disposizioni già vigenti. Merita per inciso evidenziare, però, che il citato articolo 49 della legge n. 88/1989 inserisce la pesca tra le attività del settore industria, mentre il decreto legislativo n. 226 è volto all'equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo. La lettera cc) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame delega per altro il Governo a definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226.

La tutela previdenziale agricola opera in modo differenziato a seconda che si tratti di lavoratori subordinati (categoria nella quale sono ricompresi gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, gli impiegati e i dirigenti del settore agricolo) o di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale).

Lavoratori subordinati

Sono iscritti al Fondo lavoratori dipendenti presso l'INPS, assieme alla generalità dei lavoratori dipendenti¹¹.

Per gli impiegati, i dirigenti e gli operai a tempo indeterminato (e per quelli a tempo determinato con contratto di durata almeno biennale) la base imponibile corrisponde alla retribuzione effettivamente percepita. Per gli operai a tempo determinato invece è un apposito Decreto del Ministro del lavoro che fissa il limite minimo di retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (con riferimento ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria).

Agevolazioni contributive sono previste per le imprese agricole operanti nei territori montani o svantaggiati di cui alla delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 13.

I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di invalidità sono uguali a quelli del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti. Tuttavia per gli operai agricoli, ai fini del conseguimento di un anno di contribuzione, il requisito minimo è pari a 270 giornate, ivi comprese quelle di contribuzione figurativa e volontaria.

Lavoratori autonomi

Sono iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" che fa capo all'INPS.

La tabella D, allegata alla Legge n. 233/1990, contiene quattro fasce di reddito convenzionale. Ciascuna azienda è inclusa nella fascia di reddito

¹¹ Gli impiegati e i dirigenti agricoli sono inoltre iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (ENPAIA), che eroga prestazioni di carattere complementare rispetto al trattamento derivante dalle assicurazioni obbligatorie. La materia è regolata dalla Legge 29 novembre 1962, n. 1655

convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti. Il reddito medio convenzionale annuo si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale (determinato con Decreto del Ministro del lavoro) per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D in corrispondenza della fascia di appartenenza.

Le aliquote, che vengono applicate sul reddito medio convenzionale annuo come sopra determinato, sono:

- 19,80% (ridotta al 16,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 16,30% (ridotta al 11,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate¹².

Coltivatori diretti

I coltivatori diretti sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari (rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado) che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento e al governo del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.

Sulla base delle retribuzioni convenzionali, i contributi dovuti all'INPS per il 2001 dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di età superiore ai 21 anni le cui aziende sono ubicate in territori non agevolati, sono i seguenti:

1^a fascia: 3.646.382 lire;

2^a fascia: 4.434.569 lire;

3^a fascia: 5.222.757 lire;

4^a fascia: 6.010.944 lire.

Mezzadri

I mezzadri sono coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando all'impresa agricola soprattutto il lavoro personale della famiglia. La famiglia, che è tenuta, pertanto, ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.

Coloni

I coloni si differenziano dal mezzadro nell'apporto parziale del lavoro del nucleo familiare sul podere e nella mancanza della casa colonica e del podere vero e proprio essendo sufficiente qualsiasi fondo o terreno in stato di produttività con fabbisogno di almeno 120 giornate annue.

Imprenditori agricoli a titolo principale

¹² Le zone agricole svantaggiate sono state da ultimo riclassificate, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.Lgs 16 aprile 1997, n. 146, con la delibera CIPE n. 13 del 1° febbraio 2001.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono coloro che dedicano all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavano dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (nelle zone montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota di reddito si riducono ad un mezzo).

Sulla base delle retribuzioni convenzionali, i contributi dovuti all'INPS per il 2001 dagli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore ai 21 anni le cui aziende sono ubicate in territori non agevolati, sono i seguenti:

1^a fascia: 2.530.382 lire;

2^a fascia: 3.318.569 lire;

3^a fascia: 4.106.756 lire;

4^a fascia: 4.894.944 lire.

Lettera g)

La delega di cui alla **lettera g)** è attribuita allo scopo di realizzare una semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi che l'attuale legislazione pone a carico delle imprese agricole.

Tale processo potrà essere realizzato anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Si ricorda che con il DPR 7 dicembre 1995, n. 581 si è provveduto alla concreta istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, in attuazione all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura").

L'art. 8 della legge 580/93 ha avviato, infatti, l'attuazione del dettato del codice civile (artt. 2188 e seguenti) relativo all'istituzione del registro delle imprese, nel quale sono stati gradualmente unificati i registri e gli elenchi esistenti per le varie attività imprenditoriali, provvedendo ad istituire il relativo ufficio presso le camere di commercio¹³.

La tenuta del registro, che è automatizzato, è affidata alla Camera di Commercio sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia; l'ufficio è retto da un "Conservatore", nominato dalla Giunta nella persona di un dirigente della Camera di Commercio; è un Registro automatizzato

¹³ I soggetti tenuti all'iscrizione sono: gli imprenditori individuali (art. 2195 C.C.), le società commerciali (art. 2200 C.C.), i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.) e le società consortili (art. 2615-ter C.C.), i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. n. 240/1991, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 C.C.), le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218/1995, le società cooperative (art. 2519 C.C.), le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 C.C.), le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995 n. 26 convertito nella legge 29.03.1995 n. 95, gli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.), i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.), le società semplici (art. 2251 C.C.). Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.

Funzioni proprie del Registro delle imprese, che costituisce una vera e propria anagrafe economica in cui sono registrati tutti i fatti salienti di un'impresa, dalla nascita alla cessazione, sono:

- predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro stesso, secondo tecniche informatiche;
- rilascio di certificati relativi ad atti depositati;
- rilascio copie di atti depositati o iscritti;
- bollatura e numerazione dei libri e delle scritture sociali;
- tenuta del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- rilascio di elenchi merceologici e di iscritti in albi e ruoli o registri camerali.

L'assetto del registro delle imprese, inizialmente costituito da una sezione ordinaria e quattro sezioni speciali riguardanti rispettivamente gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori (ivi compresi i coltivatori diretti) e le società semplici (comma 3), nonché le imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985, è stato modificato dal DPR 14 dicembre 1999, n. 558, che ha introdotto semplificazioni procedurali secondo i principi dell'art. 20, co. 8, della legge Bassanini.

In particolare il DPR all'art. 2, ha disposto l'iscrizione delle categorie imprenditoriali e delle società comprese nelle quattro sezioni speciali, in un'unica sezione speciale e ha abrogato (art. 14) le norme legislative e regolamentari che prevedono le quattro sezioni speciali (art. 4, co. 8, L. 580/9 e art. 7, commi 3, 4 e 6 del DPR 581/95).

Tra i punti qualificanti del DPR di semplificazione si segnala anche la previsione di collegamenti telematici tra le camere di commercio e le pubbliche amministrazioni a partire dal 2000, per permetterne l'accesso agli atti iscritti o depositati e consentire lo scambio di informazioni (art. 5).

Si ricorda, infine, che con l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, è stato disposto che l'iscrizione nella sezione speciale delle registro delle imprese, cui sono tenuti gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici che esercitano attività agricola, oltre le funzioni di certificazione anagrafica e di quelle stabilite in legge speciale, abbia anche l'effetto di rendere opponibili a terzi i fatti per i quali l'articolo 34 c.c. richiede l'iscrizione. In mancanza di iscrizione essi non saranno opponibili a terzi a meno che si provi che questi ne abbiano avuto in ogni caso conoscenza (articolo 2193 c.c.).

Il DPR 581/95, oltre a fissare le caratteristiche, le modalità di tenuta e il contenuto delle registrazioni del registro delle imprese, all'articolo 9 ha provveduto alla istituzione presso l'ufficio del Registro, a scopi esclusivamente documentali e statistici, del "Repertorio delle notizie economiche e amministrative" (REA).

Il Repertorio raccoglie, infatti, un insieme di dati di carattere economico, statistico e amministrativo che non vengono richiesti agli iscritti al Registro delle

imprese all'atto dell'iscrizione (come l'attività economica svolta dalle società, il numero degli addetti, le unità locali, gli addetti operanti nell'impresa, le iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri, gli estremi delle autorizzazioni, licenze e simili, ecc.)

Le denunce al REA devono essere presentate da

- tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese;
- gli imprenditori con sede legale all'estero che aprano una unità locale in provincia;
- le associazioni, le fondazioni, i comitati e in generale altri enti non societari che - pur svolgendo un'attività economica commerciale e/o agricola - non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (quali associazioni, fondazioni, circoli).

Anche Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.

Lettera h)

La **lettera h)**, in analogia alla lettera f), prevede il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con i principi di cui al D.Lgs. n. 226 del 2001, contenente disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché la definizione dei principi fondamentali per la normativa regionale relativa alla parte concorrente della materia.

Anche con riferimento al D.Lgs. n. 226, il coordinamento con la disciplina tributaria previgente appare necessario alla luce della nuova definizione di imprenditore ittico contenuta nell'articolo 2 del decreto e di attività connesse alla pesca di cui al successivo articolo 3 e, soprattutto, dell'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo.

I principi di cui alle lettere f) e h) prevedono entrambi che il Governo determini i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività legislativa regionale "per la parte concorrente di tali materie", senza recare più puntuali indicazioni o criteri in ordine alla specifica individuazione di tali principi.

Per quanto riguarda il settore della pesca, di cui alla lettera h) l'art. 2 del decreto legislativo n. 226 ha equiparato l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge; l'art. 3 ha definito le attività connesse, che vanno trattate alla stessa stregua di quelle di pesca. Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, occorre tenere conto della salvaguardia di più favorevoli disposizioni di legge, in base alle quali i pescatori autonomi (rientranti nella categoria degli imprenditori ittici ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo n. 226) sono soggetti a contributi previdenziali inferiori rispetto agli agricoltori. Infatti, i pescatori autonomi sono soggetti ad una

contribuzione dell'11,81 per cento su una retribuzione convenzionale mensile che per il 2001 è pari a 977.000 lire, per un contributo mensile pari a 115.384 lire (pari a circa 1.400.000 lire annue).

Per quanto concerne l'acquacoltura in acque marine, l'equiparazione alle attività agricole è stata prevista dalla legge 27 marzo 2001, n. 122 (il cui articolo 9 ha modificato in tal senso l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102) ed è stata implicitamente ribadita dal decreto legislativo n. 226. Dall'equiparazione deriva la conseguenza che i pescatori operanti negli impianti di acquacoltura in acque marine, precedentemente inquadrati, a fini previdenziali, nel settore della pesca marittima, ora dovrebbero rientrare nella disciplina agricola, salve le disposizioni di maggior favore richiamate a proposito dei pescatori autonomi.

Si segnala inoltre che allo stato attuale i pescatori autonomi, in base alla legge n. 250 del 1958, contribuiscono al fondo pensioni lavoratori dipendenti: la nuova definizione di imprenditore ittico presenta evidenti profili problematici in ordine alla collocazione presso tale fondo.

Come già accennato, gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 dovrebbero essere modificati in forza del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa). Tale modifica – da attuare con i decreti legislativi di cui al presente disegno di legge - potrebbe sovrapporsi ed andrebbe coordinata con il processo di coordinamento ed armonizzazione della normativa statale previdenziale con le disposizioni del decreto legislativo n. 226.

Lettera i)

La **lettera i)** attribuisce una delega al Governo per la definizione di innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, e di strumenti assicurativi per il perseguimento dei seguenti scopi:

- favorire l'accesso ai mercati finanziari da parte delle imprese del settore primario, ivi comprese quelle di trasformazione dei prodotti;
- realizzare una riduzione dei rischi di mercato;
- favorire il superamento dello stato di crisi da parte delle aziende, laddove correlato ad eventi calamitosi o straordinari.

Per quanto riguarda possibilità di far ricorso al sistema bancario si rammenta che la normativa vigente prevede specifiche disposizioni di carattere agevolativo in materia di credito agrario e peschereccio.

In primo luogo, il D.lgs.n. 385/1993, testo unico in materia bancaria e creditizia, contiene una specifica disciplina del credito agrario e peschereccio, che ha per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali. In particolare, l'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, detta norme sul Fondo interbancario di garanzia, stabilendo, tra l'altro, che le

operazioni di credito agrario possano essere assistite dalla garanzia sussidiaria di detto fondo.

Ulteriori disposizioni in materia di garanzie di credito sono state recate dal già citato D.lgs. n. 173/1998 cosiddetto decreto tagliacosti.

Va quindi menzionato l'articolo 5 del D.lgs. n. 173/98, cosiddetto decreto tagliacosti, che ha introdotto alcune disposizioni in materia di garanzie di credito. In primo luogo, il comma 1 ha esteso la garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale SpA (ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996) per assicurare la parziale assicurazione per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, ai fondi di garanzia gestiti dai Confidi, operanti nel settore agroalimentare¹⁴. Tali consorzi devono essere costituiti in forma di società cooperativa o consortili, con capitale sociale o fondo consortile sottoscritto, per almeno il 50% da imprenditori agricoli.

Si ricorda che, in base dell'articolo 29 della legge n. 317/1991, si considerano Confidi, vale a dire consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopi sociali:

- attività di prestazione di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di banche, di società di leasing, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
- attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 del D.Lgs. n. 173/98 equipara a tutti gli effetti alle cambiali agraria e pesca (di cui all'articolo 43, comma 4, del D. Lgs. n. 385), purché emesse dai soggetti operanti nei settori agricolo e zootecnico o in quelli connessi o collaterali (agriturismo, valorizzazione dei prodotti, ecc.), le cambiali garantite dal privilegio di cui agli articoli 2762 del c.c. (privilegio triennale del venditore di macchine sulle stesse fino al pagamento completo da parte del compratore) e 6 della legge n. 1329/1965, per l'acquisto sulle macchine agricole contrassegnate (il privilegio del venditore ha in questo caso durata non

¹⁴ Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 266/97 (c.d. legge Bersani) ha ampliato l'elenco dei soggetti a cui può essere concessa la garanzia del fondo predetto. In particolare questi sono:

- 1) le banche;
- 2) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (la quale fissa anche i relativi requisiti) di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TU in materia bancaria);
- 3) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs. 385/93;
- 4) le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo previsto dall'art. 2 della legge n. 317 del 1991: queste società sono soggette all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del cit. TU;
- 5) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva.

superiore a sei anni e senza le condizioni di cui al cit. art. 2762 c.c., per cui ha effetto anche quando la macchina non si trovi più in possesso del compratore).

Di rilievo per il settore agricolo è anche l'articolo 2, comma 2, della legge n. 410 del 1999 che stabilisce che i consorzi agrari possano compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, come previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Carattere di originalità presentano poi le disposizioni di cui alla La legge n. 401 del 1985 che prevede, nell'ambito della disciplina generale fornita dal codice civile, particolari modalità di costituzione di pegno nel caso, appunto, in cui oggetto di garanzia sia un bene quale il prosciutto a denominazione di origine tutelata. L'articolo 1 afferma, infatti, che in tal caso il pegno possa essere costituito con l'apposizione di uno speciale contrassegno indelebile sul prodotto e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente. L'articolo 2 dispone che il debitore possa disporre dei prosciutti costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione assumendo tuttavia gli obblighi e le responsabilità del destinatario. L'articolo 4 dispone, altresì, che l'estinzione dell'operazione deve essere annotata nei registri previsti con conseguente annullamento del contrassegno inciso sul prodotto.

La forma di garanzia illustrata è stata estesa, secondo meccanismi in parte analoghi, dall'articolo 7 della legge n. 122/2001 che prevede che anche i prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine e a lunga stagionatura, qualora vengano rispettate dai produttori le norme in materia di commercializzazione di detti prodotti, possano essere concessi in garanzia, nella forma di costituzione di pegno, secondo quanto previsto, in generale, dall'articolo 2786 del codice civile, e secondo le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

Nell'ambito delle disposizioni elaborate per tutelare il settore agricolo dalla incidenza particolarmente negativa degli eventi atmosferici, sono previste forme di assicurazione agevolata per il comparto primario.

In proposito vale segnalare che la legislazione in favore delle aziende agricole colpite da calamità, oltre a provvedere al ripristino delle condizioni economiche e delle strutture danneggiate, si è indirizzata verso una seconda linea d'intervento costituita dalla incentivazione di forme solidaristiche di difesa del reddito da realizzarsi con la costituzione di appositi organismi, i Consorzi di difesa attiva o passiva, aventi rispettivamente come scopo l'attuazione di iniziative di difesa mediante la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni, o mediante il ricorso a forme assicurative.

Il complesso delle norme che disciplina gli interventi di soccorso è recato dalle seguenti leggi: legge n. 364/1970, legge n. 590/1981, legge n. 185/1992 alle quali si è aggiunto il DPR n. 324/1996, nonché l'art.127 della legge n. 388 del 2000, provvedimenti tutti che regolano anche l'assicurazione agevolata per la

quale è ammesso il contributo statale, consistente nella partecipazione alle spese di polizza¹⁵.

I soggetti legittimati a stipulare il contratto assicurativo sono le diverse figure associative, che assumono statutariamente compiti di difesa e si possono configurare come consorzi appositamente costituiti, o associazioni di produttori o cooperative di primo e secondo grado.

Per il raggiungimento dei propri scopi ai consorzi di difesa, e alle altre figure associative, per le quali è previsto il riconoscimento regionale alla idoneità¹⁶, è concesso di stipulare contratti di assicurazione con una compagnia autorizzata all'esercizio del ramo grandine, anche in nome e per conto degli associati.

Quanto ai rischi assicurabili interviene l'art. 1 del DPR n. 324/96 che prevede che sia scelta dai soci una delle seguenti tipologie:

- risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa di specifiche avversità atmosferiche;
- risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità, purché queste siano in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore delle produzioni;
- risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti a causa dell'insieme delle avversità, purché queste siano in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione.

In tale contesto, il comma 2 dell'art. 127 della legge n. 388 del 2000 ha precisato in primo luogo che va riconosciuta anche in capo alle cooperative e loro consorzi la possibilità di contrarre polizze assicurative agevolate.

Il medesimo comma ha consentito la stipula di polizze assicurative, con la evidente partecipazione dello Stato nella forma già detta, che coprano la produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche.

Il comma 2 inoltre ha previsto la costituzione, da parte delle varie forme associative di cui s'è detto, anche di fondi rischi da attivare in caso di danni agli associati che ricalcherebbero i confidi già operanti tra imprese artigiane: anche per tali fondi la norma in commento prevede il contributo pubblico, nei limiti dei parametri stabiliti per la partecipazione alle spese di polizza per l'assicurazione agevolata.

Vale rammentare che detto contributo è attualmente determinato, in via generale, nel 50% della spesa assicurativa ammissibile, elevato al 65% per le zone ad alto rischio climatico, ma può arrivare all'80% per le polizze multirischio e globali.

¹⁵ L'articolo 21 della legge 364/70 stabilisce anche che i premi, dovuti in relazione ai contratti stipulati dalle organizzazioni a favore dei soci, sono esenti dall'imposta di assicurazione e che sono esenti dalle imposte di registro, di bollo e da registrazione i contratti, le polizze, quietanze o ricevute. Dette agevolazioni sono state confermate dalla successiva legge n. 590/81, articolo 11.

¹⁶ La equiparazione fra le diverse figure associative va fatta risalire all'art. 14 della legge 364/70 ed è stata confermata dal comma 2 dell'art. 10 della legge 590/81.

Il comma 83 dell'art.52 della legge finanziaria per il 2002, modificando il comma 2 dell'articolo 127 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), introduce una diversa disciplina del concorso dello Stato alla dotazione del fondo rischi per le assicurazioni agricole agevolate.

Il concorso dello Stato alla costituzione e alla dotazione finanziaria annuale dei fondi rischi sopra descritti viene definito nel seguente modo: oltre a farsi richiamo ai limiti dei parametri assicurativi, a) si richiede l'applicazione di detti parametri ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso, b) il concorso dello Stato non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà.

E' infine attribuito al Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di disciplinare con decreto le modalità operative e gestionali del fondo, nonché, con analogo decreto ed entro il 31 gennaio di ogni anno, di stabilire la quota dello stanziamento volto alla copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.

Per quanto attiene il settore della pesca, infine, è opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 226/01, recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, emanato in attuazione dell'articolo 7 della L. n. 57/01, definisce l'imprenditore ittico, equiparandolo all'imprenditore agricolo, il soggetto che esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

Lo stesso provvedimento dispone altresì, al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, un più agevole ricorso al credito, l'estensione dell'operatività fondo centrale per il credito peschereccio, di cui alla L. n. 41/82, alla ricapitalizzazione annuale dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della L. n.309/82, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio, e a copertura dei piani di ristrutturazione aziendale, di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della stessa L. n. 49.

Lettera l)

La **lettera l)** reca disposizioni a favore dell'insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento ai giovani disponendo in loro favore, anche solo, talvolta, la erogazione in via prioritaria di un beneficio, sono ormai numerose e molto numerose sono anche quelle che fanno rimando ai giovani imprenditori agricoli. Peraltro è stata estesa al comparto della produzione

di beni e servizi in agricoltura molta della normativa varata per le aree svantaggiate, inizialmente riservata ad altri settori produttivi.

Anche volendo fare riferimento alle sole disposizioni inserite in provvedimenti attinenti al comparto agroindustriale, si perviene ad una rassegna di norme frammentate, volte ad aggiungere la categoria dei giovani agricoltori fra i beneficiari dalla legge sulla quale si interviene.

In verità la difficoltà di insediamento dei giovani nelle campagne è un problema comune a tutta l'area europea, talché la Commissione è pervenuta ad elaborare una relazione, redatta su richiesta del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e pubblicata in data 4 settembre 1996, avente per titolo "I giovani agricoltori e il problema del rilevamento delle aziende agricole in Europa", volta ad individuare le cause che sono alla base del problema e ad offrire spunti e raccomandazioni agli stati membri per l'adozione di opportune misure d'intervento.

Per quanto concerne il primo punto, la relazione individua, fra le cause principali dell'allontanamento dei giovani dal settore primario, i seguenti fattori:

- spopolamento e invecchiamento demografico della popolazione rurale, con conseguente ulteriore impoverimento e dequalificazione nell'offerta di servizi essenziali (sanità, istruzione, trasporti, ma anche cultura e tempo libero);
- doppia penalizzazione sotto il profilo sociale per chi vive nelle zone rurali, conseguente per un verso alla perdita della primitiva identità culturale, collegata alla scomparsa dei modi di vita tradizionali e per altro alla inevitabile necessità, per chi sceglie la professione dell'agricoltore, di identificarsi con una immagine non particolarmente apprezzata dalla attuale società;
- spese di insediamento che, conseguentemente allo sviluppo tecnologico, alla necessità di specializzazione, alla crescita della dimensione economicamente redditizia dell'azienda, alla necessità di acquistare quote produttive in taluni settori, sono diventate ingenti; nella fase di avvio dell'azienda peraltro incide sia il prelievo fiscale (nel caso di acquisto del terreno la tassa fondiaria è l'elemento più significativo), sia l'entità dell'indennizzo dovuto ai coeredi nel caso di acquisto per diritto successorio;
- distribuzione del reddito durante il periodo di trasmissione di un'azienda ai figli agricoltori. Nel mondo agricolo il subentro dei figli ai genitori nella gestione dell'attività aziendale può non essere immediato, ma protrarsi, anche in dipendenza dell'età dei genitori stessi, per un periodo che può essere piuttosto lungo (10-15 anni), durante il quale l'azienda deve essere in grado di produrre reddito per due nuclei familiari. Peraltro, alle prospettate difficoltà economiche, si può sommare, nella ipotesi di condivisione dell'azienda, anche la difficoltà, o impossibilità da parte del nucleo giovane, di ottenere una licenza di costruzione in base a determinati piani regolatori.

Per affrontare, almeno in parte, tali questioni con la legge n. 441/1998 è stato approvato un provvedimento organico per i giovani imprenditori del comparto agricolo.

Obiettivo del provvedimento, che qualifica le proprie disposizioni come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, è la valorizzazione della imprenditorialità giovanile, nell'ambito delle norme comunitarie. Conseguentemente, l'insediamento di giovani agricoltori con meno di quaranta anni nell'assetto produttivo agricolo rappresenta una finalità fondamentale dell'intervento pubblico e deve essere inserito come obiettivo primario nel Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale e nei programmi di sviluppo rurale adottati dalle regioni.

La prima condizione che viene posta per avere titolo ai benefici per il primo insediamento è che gli aventi titolo debbano impegnarsi per non meno di cinque anni al mantenimento delle condizioni che hanno dato origine agli aiuti stessi. Tali condizioni sono le seguenti:

- l'essere giovane agricoltore che assume la veste di imprenditore a titolo principale subentrando nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale al precedente titolare dell'azienda. E' consentito che il giovane subentri come contitolare o corresponsabile nella conduzione dell'azienda, ma in tal caso le dimensioni della stessa debbono essere tali da richiedere un volume di lavoro pari a quello di tante unità lavorative uomo (ULU) quanti sono i soggetti partecipanti alla titolarità o responsabilità della struttura aziendale. E' altresì consentito che tale volume minimo di lavoro sia raggiunto dopo due anni dall'insediamento;
- l'essere giovane agricoltore che succede in qualità di imprenditore a titolo principale al precedente conduttore e che abbia proceduto al riscatto delle quote spettanti ai coeredi;
- l'aver costituito società semplici, in nome collettivo o cooperative, composte per almeno due terzi da soci agricoltori a titolo principale o a tempo parziale con non più di quaranta anni;
- essere giovani che si insediano con le tre modalità sopra descritte, in qualità di agricoltori a tempo parziale, ma che ricavano almeno il 50% del proprio reddito dalle attività di agricole, forestali, di vendita diretta di prodotti aziendali, nonché da tutte quelle attività volte alla conservazione e manutenzione ambientale;
- essere persona giuridica in qualità di società di capitali, ove i conferimenti societari siano almeno per il 50% ascrivibili ai giovani, e che gli organi amministrativi siano costituiti in maggioranza da giovani.

Quanto alle provvidenze che la legge n. 441 reca, vanno menzionati gli aiuti per il primo insediamento in agricoltura con priorità ai giovani che optano

per zone di montagna o svantaggiate; la legge quindi attribuisce specifiche risorse alle operazioni di acquisto o ampliamento fondiario da parte dei giovani (la Cassa per la proprietà contadina, nel finanziare le operazioni di ricomposizione fondiaria, può destinare ai giovani fino al 60% delle proprie disponibilità annuali); qualora poi la ricomposizione avvenga con stipula di un contratto d'affitto, questo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; dispone, per quei settori merceologici dove vige un regime di limitazione alla produzione, e ove questo sia possibile, la costituzione di riserve nazionali per l'attribuzione di nuove quote produttive ai giovani; in considerazione poi della difficoltà di ottenere accesso al credito agevolato, il 20% delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, destinate a prestare garanzia fideiussoria, sono riservate ai giovani agricoltori; in caso di successione o donazione, fino al terzo grado di parentela, è disposta la esenzione dalla imposta sulle successioni o donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM, mentre la imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa.

A proposito di misure a favore dell'imprenditorialità in agricoltura, ed in particolare al primo insediamento di giovani, non può non farsi menzione dell'articolo 45 della legge n. 144/1999, nota come Collegato ordinamentale, che aveva conferito una delega al Governo per la ridefinizione degli incentivi all'occupazione. I principi e criteri direttivi per l'intervento di razionalizzazione e generale riordino degli incentivi esistenti, anche eliminando le duplicazioni, erano molto numerosi e dettagliati, e dalla messa in atto della delega sarebbero potuti scaturire più provvedimenti. Allo stato attuale sono stati approvati due decreti legislativi di parziale attuazione, uno dei quali ha recato gli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego. Fra i principi generali richiamati dal D. lgs. n. 185/2000, che ha sostanzialmente rimesso mano all'intervento a suo tempo disposto con la legge 95/95 in favore delle aree del mezzogiorno, compaiono i seguenti:

- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
- promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
- agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli

Per il comparto agricolo, i soggetti che hanno diritto ai benefici recati dalla legge sono gli agricoltori di età compresa fra i 18 e 35 anni, che subentrino ad un familiare nella conduzione di un'azienda agricola, che risultino residenti nei territori rientranti negli obiettivi 1 2 stabiliti dalla Comunità (cioè per lo sviluppo delle regioni in ritardo, per la riconversione delle zone in difficoltà ivi incluse le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca).

I progetti finanziabili sono quelli relativi alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, secondo i criteri e gli indirizzi che saranno definiti dal Cipe. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti superiori ai due miliardi al netto dell'IVA.

Quanto ai benefici, la legge dichiara concedibili sia contributi a fondo perduto che mutui agevolati per investimenti; possono essere erogati contributi a fondo perduto in conto gestione; può essere fornita assistenza tecnica; può essere posta in essere un'attività di formazione e qualificazione connessa con la realizzazione del progetto. Per la concreta concessione dei benefici in questione sarebbe dovuto intervenire, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, un decreto del ministro del tesoro con il concerto del tesoro e dell'agricoltura. Il regolamento avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento entro venti giorni dalla adozione.

Lettera m)

La **lettera m)** delega il Governo a rivedere la normativa diretta allo sviluppo occupazionale del settore agricolo, anche al fine di incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.

La previsione di delega si inserisce in un contesto nel quale l'agricoltura accusa da decenni un calo di incidenza sul prodotto interno lordo e, soprattutto, un calo occupazionale, dovuto soltanto in misura parziale alla meccanizzazione. Le misure per difendere i livelli occupazionali si incentrano quindi su strategie ad ampio raggio, che poggiano sullo sviluppo rurale e sulla multifunzionalità dell'azienda agricola, che ha trovato particolare accentuazione nel decreto legislativo n. 228 del 2001. Si tratta di una strategia in parte obbligata, da un lato in relazione alla molteplice valenza di presenze agricole sul territorio, dall'altro con riguardo alla politica agricola comunitaria, che punta sia sullo sviluppo rurale, sia sul sistema del contingentamento delle produzioni, anche in funzione di sostegno dei prezzi. Quest'ultimo modello produttivo per quote, legato alla meccanizzazione, limita fortemente, in molti settori produttivi, i livelli occupazionali. Sempre con riguardo ai vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, va rammentata la stringente normativa in materia di aiuti di Stato, che discende dall'articolo 87 del Trattato.

La previsione di delega lega lo sviluppo dell'occupazione all'emersione dell'economia irregolare e sommersa: il rapporto tra i due aspetti è evidente. In questa sede si tratterà però in maniera disgiunta delle misure adottate a sostegno dell'occupazione e di quelle adottate sul versante emersione.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'occupazione in agricoltura, le misure adottate negli ultimi anni, prescindendo dalla più ampia strategia, sopra richiamata, volta ad enfatizzare il contenuto multifunzionale delle aziende agricole, si incentrano su due tipi di interventi: la previsione di sgravi contributivi e fiscali per i nuovi assunti (intervento utile anche a fini di emersione) e le disposizioni per lo sviluppo dell'imprenditoria, con particolare riguardo per quella giovanile.

L'articolo 7 della Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha istituito un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, nuovi dipendenti - ad incremento dell'organico -

nel periodo 1° ottobre 2000-31 dicembre 2003. L'incentivo è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato nel relativo mese ed il numero medio degli occupati (sempre a tempo indeterminato) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

In base all'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo 7 il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

Con le delibere CIPE 25 maggio 2000 e 1° febbraio 2001 si è poi provveduto a riclassificare le zone agricole svantaggiate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive in favore della manodopera dipendente.

Per quanto concerne lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, gli interventi più organici sono previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144". I due provvedimenti si rivolgono a giovani di età variabile: fino a 40 anni la prima e fino a 35 anni il secondo, che prevede una serie di incentivi in sostituzione anche di precedenti misure, tra le quali giova segnalare, in particolare, il prestito d'onore, introdotto dall'articolo 9-septies del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996),

Per quanto concerne le misure adottate di recente al fine di favorire l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, si segnala che con l'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) sono state modificate le più recenti disposizioni legislative in materia di accordi di riallineamento retributivo e di misure organizzative a sostegno dei processi di emersione dal lavoro irregolare e sono state stabilite nuove disposizioni in materia di sanzioni per violazione degli obblighi contributivi.

A seguito della decisione della Commissione europea n. 236/A/2000, che ha autorizzato la proroga per un anno dei contratti di riallineamento (di cui all'art. 5 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni per le zone di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea (per l'Italia esse sono per il periodo 2000-2006: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) con l'articolo 116 è stato prorogato il termine per la stipulazione degli accordi territoriali di riallineamento retributivo e dei relativi accordi aziendali di recepimento fino ad un anno dalla suddetta decisione della Commissione europea¹⁷.

¹⁷ In precedenza, l'art. 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aveva disposto, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione dell'Unione europea intervenuta il 4 ottobre 2000 -, la proroga fino al 31 dicembre 2000 del termine per la stipulazione degli accordi territoriali di riallineamento retributivo e dei relativi accordi aziendali di recepimento, fissato, da ultimo, al 31 dicembre 1999 dall'art. 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Inoltre è stato concesso - per la durata del programma di riallineamento e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni - uno sgravio contributivo (pari al 100% per il primo anno, all'80% per il secondo, al 60% per il terzo, al 40% per il quarto e al 20% per il quinto anno) per i lavoratori mai denunciati agli istituti previdenziali e individuati in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli interessati; è previsto inoltre uno sgravio ridotto alla metà - rispetto a quello precedente - per i lavoratori già denunciati agli istituti previdenziali (in tal caso, il beneficio concerne periodi e retribuzioni non denunciati).

Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della Legge n. 388, un programma di riallineamento.

Inoltre, sempre con l'articolo 116 della Legge n. 388, è stata riformulata l'intera normativa relativa alle sanzioni per violazione degli obblighi contributivi, stabilita con l'art. 1, commi da 217 a 225, della legge n. 662/1996, che si basa su una netta differenziazione del regime sanzionatorio in relazione alla causa dell'irregolare posizione contributiva, diversificando le sanzioni per irregolarità contributiva applicabili in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto sulla base di una regolare denuncia o registrazione rispetto alle sanzioni per evasione contributiva, vale a dire per omessa o non veritiera segnalazione contributiva.

Le disposizioni dell'articolo 116, mantenendo questa distinzione, hanno previsto una riduzione complessiva delle sanzioni, anche attraverso una modifica del parametro di riferimento per il calcolo delle sanzioni medesime: mentre la normativa previgente assumeva come base il cd. "tasso dell'interesse di differimento e dilazione" di cui al D.L. 402/1981, convertito con la legge n. 537/1981, le nuove disposizioni adottano il parametro costituito dal "tasso ufficiale di riferimento" determinato dalla Banca d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del Tasso ufficiale di sconto.

Alla legge finanziaria 2001 ha fatto seguito, dopo pochi mesi, la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, la quale, all'art. 21, proroga i termini del pagamento della seconda e della terza rata del "condono previdenziale" previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, la quale a sua volta, all'art. 76, aveva previsto tempi e modalità di una regolarizzazione contributiva in agricoltura, previa presentazione di una domanda entro il 1° marzo 1999.

Sempre in materia di emersione di occupazione irregolare dall'economia sommersa di recente è stata approvata la legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per rilancio dell'economia (c.d. "Tremonti-bis") che al capo I (articoli 1-3) reca disposizioni intese ad incentivare il recupero di base imponibile, mediante agevolazioni di natura fiscale e previdenziale a favore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

In particolare, l'articolo 1 prevede che:

- le imprese e i lavoratori autonomi che abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare i quali presentino, entro il 28 febbraio 2002, un'apposita dichiarazione di emersione hanno diritto, per il triennio 2001-2003, all'applicazione sul maggior reddito emerso di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota ridotta. I medesimi soggetti, inoltre, possono avvalersi della dichiarazione di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, per sanare il lavoro irregolare per gli anni pregressi;
- i lavoratori interessati hanno diritto all'applicazione, sul reddito da lavoro regolarizzato, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e all'esenzione dalla contribuzione previdenziale. I lavoratori possono, inoltre, sanare la loro posizione fiscale e previdenziale degli anni pregressi, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, e ricostruire, in tutto o in parte, la propria posizione pensionistica, tramite contribuzione volontaria.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo della norma, va evidenziato che il testo utilizza il termine generico "imprenditori", con il quale, come confermato dalla relazione di accompagnamento al testo originario, si fa riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (persone fisiche, società di ogni tipo ed enti); tale interpretazione appare confermata dall'applicabilità del regime agevolato contemplato dall'articolo in esame sia ai fini IRPEF che IRPEG.

Con la circolare n. 90/2001 emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze è stato precisato che sono esclusi dall'ambito applicativo della Legge n. 383 "le persone fisiche esercenti attività agricola", mentre restano soggetti alle disposizioni sopra richiamate i soggetti titolari di reddito di impresa.

Si rammenta infine che l'art. 78 della legge n. 448/1998 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un "Comitato per l'emersione del lavoro non regolare", composto di nove membri, nominati con D.P.C.M. Il Comitato, insediatosi il 15 luglio 1999, oltre ad attuare tutte le iniziative, anche di carattere informativo, ritenute utili per favorire l'emersione, ed a valutare i risultati degli organismi locali, esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE "per le deliberazioni del caso".

Per quanto concerne gli organismi locali, il comma 4 dell'art. 78 (modificato dall'art. 63 della L. n. 488 del 1999 e dall'art. 116 della L. n. 388 del 2000) ha istituito a livello regionale e provinciale, presso le Camere di commercio, commissioni miste composte da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, promozione di collaborazione ed intese istituzionali, assistenza, anche attraverso la presenza di un tutore, alle imprese che stipulano contratti di riallineamento, in

particolare per quanto riguarda l'accesso al credito agevolato, la formazione, la predisposizione di aree attrezzate.

Lettera n)

La **lettera n)** conferisce una delega per la ridefinizione degli strumenti atti ad assicurare la tracciabilità sia dei prodotti alimentari che dei mangimi, intervenendo pertanto anche sul sistema della etichettatura. L'esercizio della delega, che potrà estendersi alla revisione di quanto stabilito nell'art. 18 del D.lgs. n. 228/2001 legge di orientamento agricolo, dovrà:

- favorire l'adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera;
- essere coerente con il regolamento comunitario 178/2002 di attuazione del libro bianco sulla sicurezza alimentare;
- prevedere adeguati sostegni alla diffusione dei sistemi stessi.

In merito al richiamato articolo 18, trattasi di norma che richiedeva un provvedimento di attuazione, rectius atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi entro il 2 giugno 2001, che definisse le modalità di promozione di un sistema volontario di tracciabilità.

La definizione di detto sistema, relativo a tutte le fasi della produzione e della distribuzione, avrebbe dovuto riguardare i seguenti prodotti:

- gli alimenti;
- i mangimi;
- gli animali destinati alla produzione alimentare;
- nonché le sostanze destinate o atte ad essere incorporate in un alimento o in un mangime.

La elaborazione di tale sistema si sarebbe dovuta accompagnare: alla massima incentivazione dell'adesione al sistema che era appunto previsto su base volontaria; alla previsione di un sistema di certificazione; alla definizione di un piano di controllo.

Quanto al problema della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, occorre ricordare che il Libro bianco sulla sicurezza alimentare ha posto l'accento su tali aspetti, considerandoli prioritari per garantire la sicurezza del consumatore; a tal fine dovranno essere realizzate determinate misure per migliorare e rendere coerente il corpus legislativo concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai campi alla tavola", vale a dire lungo tutto il percorso della catena alimentare.

In attuazione di quanto contenuto nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare è stato, da ultimo, approvato il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare ed ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Tale regolamento, oltre a stabilire che la legislazione alimentare deve basarsi sull'analisi del rischio e sul principio di precauzione, definisce i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e dispone, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare. Viene, poi, previsto a carico degli operatori del settore la responsabilità in merito alla sicurezza del prodotto immesso in commercio, con conseguente obbligo di ritiro del bene dal commercio.

Per quanto attiene l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti alimentari, occorre far riferimento alla Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 di codifica della direttiva 79/112/CEE recepita dal DPR 322/1982. Essa si applica ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e a quelli consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe. L'etichetta deve essere formulata in modo da non indurre l'acquirente in errore e da non attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni specifiche sulle acque minerali e sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

Sono considerate indicazioni obbligatorie:

- la denominazione di vendita;
- l'elenco e la quantità degli ingredienti;
- il termine minimo di conservazione;
- il nome e la ragione sociale del fabbricante;
- il luogo di origine o di provenienza;
- le istruzioni per l'uso e per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2%;
- l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

La direttiva fornisce, poi, una definizione delle indicazioni obbligatorie sopra riportate, sancendo anche deroghe e condizioni in materia di etichettatura quali, ad esempio, quella prevista al n. 2 dell'articolo 3 per cui " in deroga al par. 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono le indicazioni dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale"; o quella prevista dall'articolo 4 in ordine a determinati prodotti alimentari per i quali è consentito disporre a livello comunitario altre indicazioni "obbligatorie" oltre a quelle già previste dall'articolo precedente; o ancora quella prevista per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, per i quali il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

Si ricorda, infine, che l'ordinamento comunitario, in relazione al manifestarsi del fenomeno della BSE (noto come morbo della mucca pazza) ha previsto disposizioni particolari in merito all'etichettatura e alla tracciabilità delle carni.

A tal fine si ricorda che è stata ritenuta condizione indispensabile per la realizzazione del sistema di rintracciabilità della carne e per pervenire

all'etichettatura del prodotto commercializzato l'esistenza di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini, nonché la realizzazione di una banca dati informatizzata che renda disponibili i dati sull'intero territorio comunitario.

L'istituzione di un'anagrafe bovina è stata richiesta dalla Comunità europea con il reg. 820/97, ora sostituito dal reg. 1760/2000.

Assoggettati al sistema di identificazione sono tutti i capi nati a partire dal 1 gennaio 1998, o dopo tale data introdotti sul territorio comunitario per essere commercializzati, per i quali devono essere disponibili i seguenti strumenti informativi:

- marchi auricolari di identificazione del singolo capo, che devono essere conservati dall'animale per tutta la vita;
- banche dati informatizzate nazionali che consentano di individuare tutti i movimenti dell'animale in qualunque azienda del proprio territorio;
- passaporti che accompagnino gli animali nel corso dei vari movimenti;
- registri custoditi dalla singola azienda dal quale risulti, in modo aggiornato, il dato sulla presenza dei capi nell'azienda¹⁸.

Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, il riferimento normativo resta il Decreto legislativo n. 109 del 1992 che detta disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Al riguardo si prevede che:

l'etichettatura e la pubblicità non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e non devono essere tali da attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire o curare malattie umane;

- devono essere necessariamente indicati sull'etichetta dei prodotti confezionati: la denominazione di vendita; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta; il termine minimo di conservazione; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; la sede dello stabilimento; il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione; le istruzioni per l'uso; il luogo di origine; la quantità di alcuni ingredienti (negli articoli successivi viene fornita una definizione di ciascuna nozione).

Seguono, poi disposizioni in materia di prodotti sfusi e di prodotti particolari, quali la birra, il burro, la camomilla, i cereali e sfarinati, i formaggi freschi a pasta filata, il miele, l'olio d'oliva e di semi, i pomodori pelati e il riso.

¹⁸ Relativamente all'applicazione del reg. 820/97 va fatto richiamo: al Reg. 2628/97, che ha dettato le disposizioni transitorie per l'avvio del sistema di identificazione; al Reg.2629/97, che ha definito le caratteristiche dei marchi auricolari e le informazioni da riportare sui passaporti e sui registri; al Reg. 2630/97, che ha stabilito il livello minimo dei controlli a carico dei singoli Stati.

Per quanto riguarda più specificamente la rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'ordinamento interno, in attesa di una disciplina generale del settore, prevede specifiche disposizioni per il settore delle carni bovine.

Già con il D.L. n. 429/1996 erano state inserite nell'ordinamento disposizioni per l'istituzione di un certificato di garanzia delle carni bovine, con il quale avrebbero dovute essere attestate la provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, trasporto e macellazione di ogni capo bovino. Le disposizioni di cui al decreto legge sono state superate dagli eventi successivi poiché la destabilizzazione provocata nel mercato delle carni dalla comparsa della BSE ha indotto le autorità comunitarie ad adottare nel corso del 1997 ulteriori misure ritenute indispensabili per ripristinare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine consumate. Veniva, quindi, approvato il reg. 820/97, con il quale veniva istituito un sistema specifico di identificazione e registrazione dei bovini ed un sistema per l'etichettatura di dette carni. Mentre il sistema di etichettatura introdotto con il reg. 820/97 era su base volontaria, solo con il reg. 1760/2000 si arriva a prescrivere l'etichettatura obbligatoria delle carni. Modalità applicative di detto regolamento sono state stabilite con Decreto ministeriale 30/8/2000 (pubblicato nella G.U. del 16 novembre 2000) adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Il provvedimento, entrato in vigore il 1 dicembre 2001, ha reso obbligatorio indicare nell'etichetta delle carni commercializzate i dati indicati dalle norme CE, relativi al codice animale ed al Paese di macellazione e sezionamento. A partire dal 1 gennaio 2002 è stata resa obbligatoria anche l'indicazione del (o dei) Paesi di nascita e d'ingrasso. Gli articoli 3 e seguenti prevedono un regime facoltativo di etichettatura ed il riconoscimento di un disciplinare da parte del Ministero agricolo.

Con l'articolo 12 è inoltre stabilita la possibilità di riportare in etichetta, su base volontaria, informazioni aggiuntive relative:

alla macellazione: età dell'animale, data di macellazione, periodo di frollatura;

- all'allevamento: azienda di nascita, tecnica di allevamento, metodo d'ingrasso, alimentazione;
- all'animale: razza o tipo genetico, categoria.

Condizione indispensabile per la realizzazione del sistema di rintracciabilità della carne e pervenire alla etichettatura del prodotto commercializzato è la esistenza di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini, nonché la realizzazione di una banca dati informatizzata che renda disponibili i dati sull'intero territorio comunitario.

La istituzione di una anagrafe bovina è stata richiesta dalla Comunità europea con il Reg. 820/97, già citato a proposito della etichettatura e ora sostituito dal reg. 1760/2000.

Come già detto, assoggettati al sistema di identificazione sono tutti capi nati a partire dal 1° gennaio 1998,

Vale ricordare tuttavia che un sistema di identificazione degli animali, peraltro rivelatosi insoddisfacente, era stato previsto dalla Comunità fin dal 1992 con la Direttiva 92/102/CEE.

Mentre per il sistema di identificazione auricolare nonché per quello relativo al monitoraggio del patrimonio zootecnico – con tenuta da parte delle ASL di elenchi delle aziende detentrici di animali della specie bovina e tenuta da parte delle aziende stesse di appositi registri aziendali informativi - di cui a tale ultima direttiva 92/102, è stata data attuazione con il DPR n. 317/96, è nel 1997 - in occasione del varo di un provvedimento d'urgenza per la crisi nel settore lattiero-caseario - che si è provveduto a dare una prima attuazione alle norme CE sulla banca dati disponendo, nell'art.1, co. 36 e 37 del D.L. n. 11/97 (conv. mod. dalla legge n. 81/97) che il Ministero della sanità realizzasse un sistema informativo nazionale basato su una unica banca dati, articolata su tre livelli (locale, regionale e nazionale).

Disposizioni dello stesso tenore sono state introdotte nell'articolo 12 del D.L.g.s 196/99 che, pur affidando al Ministro della sanità la gestione della banca, prevede che anche il dicastero agricolo possa esservi interconnesso. Il comma 2 dell'articolo 12 indica in particolare quali siano le informazioni che debbono essere raccolte relativamente a ciascun animale della specie bovina; il comma 3 quelle per la specie suina; il comma 4 i dati sulle aziende. Le specifiche informazioni sui bovini riguardano: codice di identificazione, data di nascita, sesso, razza o mantello, codice di identificazione della madre, numero di identificazione dell'azienda di nascita, movimenti dell'animale, data del decesso o della macellazione, numero di identificazione di tutte le aziende in cui è stato l'animale. Le informazioni sui suini invece sono relative a: numero di identificazione comprensivo della sigla che indica lo Stato membro di appartenenza, nome e indirizzo del proprietario.

Vale rammentare che, al comma 1 dell'art. 12, si prevede la emanazione di appositi provvedimenti legislativi autorizzativi della spesa che la istituzione della banca dati comporta.

A detti provvedimenti hanno fatto seguito numerose norme tecniche elaborate dal Ministero della sanità, attraverso il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, e diffuse nella forma di ordinanze, circolari o note.

Da ultimo, data la rilevanza che ha assunto il completamento dell'anagrafe zootecnica, sia allo scopo di assicurare la trasparenza della filiera carni, sia per poter ottenere i premi previsti dalla riforma conseguente ad Agenda 2000, è stato elaborato un provvedimento di riordino delle precedenti norme e di attuazione completa della direttiva 820/97.

Con il DPR 19 ottobre 2000, n. 437 (G.U. n. 30/2001) sono state dettagliatamente definite le modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, nonché per la istituzione di una banca dati informatizzata, disponibile ed accessibile a chiunque.

La realizzazione dell'anagrafe bovina si basa sui seguenti elementi:

- tutti gli animali della specie bovina debbono recare su entrambe le orecchie un marchio auricolare conforme al modello definito e completo dei dati richiesti;
- ogni capo, come sopra identificato, deve essere fornito di un passaporto, ossia di documento identificativo individuale, da rilasciarsi da parte dell'autorità veterinaria della ASL competente, che deve accompagnare il capo in ogni spostamento;
- è fatto obbligo a ciascuna azienda o allevamento di registrarsi presso il servizio veterinario, e sulle stesse continua a gravare l'obbligo di tenuta dei registri aziendali (di cui al citato D.P.R- 317/96) che possono anche essere realizzati in forma informatica secondo le modalità stabilite da regioni e province autonome;
- è confermata la istituzione della banca dati di cui al D.lgs. n. 196/99, che dovrebbe essere realizzata a decorrere dalla entrata in vigore dei provvedimenti di finanziamento.

Da ultimo il D.L. n. 335/2000 ha incaricato il Ministro della sanità di procedere al rafforzamento dei controlli sui movimento degli animali, in particolare potenziando il sistema di identificazione e registrazione instaurato in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/99.

Lettera o)

La **lettera o)** prevede che il Governo sia delegato ad armonizzare e razionalizzare la normativa riguardante i controlli e le frodi alimentari al fine di tutelare più efficacemente il consumatore e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni alla concorrenza.

Il principio di delega in esame è volto, quindi, a consentire una ridefinizione di una materia estremamente complessa ed eterogenea, quale quella relativa al sistema degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti il settore alimentare e al complesso degli organi preposti all'attività di controllo.

Al riguardo, occorre tenere in considerazione che il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, (emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, n.205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) ha disposto, all'articolo 1, la trasformazione in illeciti amministrativi delle violazioni previste come reato dalle leggi indicate nell'allegato al decreto in esame e da ogni altra disposizioni in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni.

Nel codice penale i reati in materia alimentare si rinvencono essenzialmente in due distinti gruppi di norme pubblicate nel Libro II ("Dei

delitti in particolare") rispettivamente al titolo VI ("Dei delitti contro l'incolumità pubblica"), capo II ("Dei delitti di comune pericolo mediante frode") e al titolo VIII ("Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio"), Capi I ("Dei delitti contro l'economia pubblica") e II (" Dei delitti contro l'industria ed il commercio").

Tali disposizioni, pur rivestendo particolare importanza nel quadro generale del sistema sanzionatorio in materia alimentare, costituiscono solo una minima parte del complesso normativo esistente; ad esse si affiancano, e a volte, si sovrappongono le norme previste dalla legislazione speciale di settore, all'interno della quale riesce talora difficile individuare con sicurezza la norma applicabile al singolo caso concreto.

Fra di esse, la legge sicuramente più importante è la L. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari e delle bevande, integrata dal regolamento di esecuzione approvato con DPR 26 marzo 1980, n.327.

Quanto al sistema dei controlli esistente, si ricorda che la precauzione sui prodotti dal punto di vista della salute del consumatore è competenza del Ministero della Sanità che opera, a livello centrale, attraverso il Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e, a livello territoriale, tramite i propri Uffici periferici (Uffici di sanità aerea, Uffici di sanità marittima e aerea, Uffici di confine terrestre e Uffici veterinari periferici). La repressione e la prevenzione delle frodi, con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate a livello periferico, sono affidate ai comandi dei Carabinieri per la sanità attraverso i Nas (Nuclei antisofisticazione e sanità); a livello territoriale sono presenti le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali attraverso i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e i Servizi veterinari, nonché, per gli accertamenti analitici di laboratorio, i presidi multizonali di prevenzione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è coinvolto nell'attività di controllo avvalendosi dell'Ispettorato centrale delle repressioni delle frodi, preposto alla tutela economica dei prodotti con controlli di tipo merceologico. Fra i compiti dell'Ispettorato rientra anche l'irrogazione di sanzioni amministrative previste da una serie di norme in materia agricola, anche sulla base di rapporti che provengono da altri organismi preposti all'accertamento.

Infine, anche il Ministero delle finanze, attraverso la Direzione generale delle dogane e la Guardia di finanza, interviene per la prevenzione e repressione delle frodi di natura fiscale sui prodotti alimentari.

Riguardo, infine, la normativa sostanziale che regola l'attività di controllo, occorre far riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n.123, di attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale di prodotti alimentari.

Tale provvedimento stabilisce cosa debba intendersi per controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Sono da considerarsi tali: l'ispezione; il prelievo di campioni; l'analisi dei campioni prelevati; il controllo dell'igiene del personale; l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere; l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa. Il medesimo decreto definisce anche le modalità di raccordo tra le regioni, le province ed il Ministero della sanità riguardo ai programmi di controllo, e dispone anche in merito al sistema di allerta ed al sistema informativo.

Lettera p)

Sulla base di quanto disposto dalla **lettera p)** il Governo è delegato ad individuare le norme generali che regolano la immissione in commercio, la vendita e la utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Il menzionato regolamento n. 290/2001 trova la propria base giuridica nell'articolo 20 della legge n. 59/1997, nota come legge Bassanini, che recava nell'allegato 1 l'elenco dei procedimenti per i quali si doveva procedere alla emanazione di regolamenti di delegificazione.

Tali regolamenti dovevano provvedere alla revisione della normativa esistente, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20 comma 8 della stessa Bassanini, che dettava i seguenti principi:

- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi per procedimenti tra loro analoghi;
- riduzione ed accorpamento del numero dei procedimenti amministrativi, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare disposizioni provenienti da fonti di rango diverso;
- semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano l'esercizio in forma collegiale;
- individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- soppressione dei procedimenti non più rispondenti alle finalità stabilite nella legislazione o che comportino costi più elevati dei benefici conseguibili;

- adeguamento della disciplina alla normativa comunitaria, anche attraverso la sostituzione del regime concessorio con quello autorizzatorio;
- soppressione dei procedimenti derogatori della procedura ordinaria, qualora non sussistano più le ragioni per una deroga;
- regolazione, ove possibile, di tutte le fasi del procedimento;
- adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

Il regolamento che è stato conseguentemente approvato prevede:

- la possibilità di autocertificare il possesso di alcuni requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- la riduzione a 120 giorni rispetto agli attuali 180 giorni dei termini per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione;
- termini certi, prima non previsti, per la conclusione dei procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame, ritiro e modifica dell'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari;
- la classificazione dei presidi sanitari;
- le norme tecniche relative ai limiti di tolleranza, al controllo sui campioni, alle confezioni, nonché all'etichettatura dei presidi sanitari;
- che il Ministero della sanità e le ASL siano gli organi competenti alla vigilanza per l'applicazione delle norme contenute nel regolamento;
- le norme relative all'esportazione e all'importazione dei presidi sanitari;
- che le imprese autorizzate a produrre fitosanitari e presidi sanitari possono produrre anche prodotti per piante ornamentali;
- che gli elementi relativi alle richieste di autorizzazione in materia di fitofarmaci e presidi da parte dei privati siano contenute in una banca dati, al fine di evadere in futuro con la massima rapidità le domande pervenute.

Lettera q)

La **lettera q)** attribuisce una delega avente per oggetto la disciplina della costituzione e del funzionamento delle associazioni di produttori esercitando la quale si dovrà pervenire alla costituzione di un sistema che consenta:

- una efficace concentrazione da parte dell'offerta di prodotti agricoli;
- garantisca un corretto funzionamento delle regole sulla concorrenza;
- sia in grado di sostenere le imprese nella loro competizione sul mercato.

In particolare l'opera di revisione normativa dovrà realizzare i seguenti punti:

- rendere più agevole la costituzione ed il funzionamento di efficienti organismi associativi;
- in connessione con quanto sopra rivedere anche i criteri che stabiliscono la capacità rappresentativa delle associazioni di imprenditori relativamente al singolo comparto produttivo. Sul tema si dovrebbe procedere alla modifica dei requisiti attualmente richiesti dall'art. 27 del D.lgs. n. 228/2001 per il riconoscimento delle organizzazioni;
- rivedere i termini stabiliti, dall'art. 26, comma 7, del D.lgs. n. 228/2001, per la conversione delle organizzazioni riconosciute ai sensi del precedente regime in una delle forme societarie ora richieste dal comma 1 dello stesso articolo 27. Il termine attuale che viene a scadere il 2 giugno 2003 dovrebbe essere sostituito prevedendosi altri dodici mesi;
- consentire la vendita del prodotto da parte delle organizzazioni (riconosciute) in nome e per conto dei soci.

Vale subito precisare che l'organizzazione economica dei produttori è stata tradizionalmente accolta, ed anche incentivata quando i soggetti promotori sono stati identificati nei produttori agricoli, tradizionalmente in una condizione di subalternità e soggezione nei confronti dell'impresa di trasformazione. La possibilità pertanto di addivenire ad una offerta concertata o coordinata dei prodotti è stata considerata un elemento di consolidamento strutturale delle imprese, e non come elemento di perturbazione del mercato.

Occorre rammentare infatti che il diritto comunitario ha sin dalle origini contemplato la possibilità di definire accordi o intese fra imprenditori, che riguardino la produzione o commercializzazioni di prodotti agricoli (a proposito dei quali vige un regime particolare), essendo tale materia oggetto di grande attenzione da parte della Comunità, per i pericoli e le insidie che tali pratiche comportano per il mantenimento del mercato unico realizzato sul territorio europeo, e per la possibilità che le stesse si traducano in comportamenti e pratiche anticoncorrenziali.

Si ricorda in proposito che il titolo II del Trattato sull'Unione europea (art. 38-47) è dedicato all'agricoltura. In particolare, l'art. 39 definisce le finalità della politica agricola comune che, sinteticamente, sono le seguenti: incrementare la produttività agricola; assicurare un equo tenore di vita della popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e

assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori. L'art. 40 specifica a sua volta che per raggiungere tali obiettivi viene creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può consistere in regole comuni sulla concorrenza, in un coordinamento obbligatorio dei mercati nazionali o in una organizzazione europea del mercato. Particolare rilievo riveste poi l'art. 42, in base al quale le disposizioni del Trattato sulla concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio il quale può autorizzare aiuti per la protezione delle aziende sfavorite dalle condizioni strutturali o naturali, oppure nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Le norme comunitarie sulla concorrenza sono contenute nel titolo V del Trattato (art. 85- 102). L'art. 85, par. 1, dichiara incompatibili con il mercato comune, e conseguentemente vieta, gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese, e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. La stessa disposizione elenca i casi più tipici di accordi distorsivi della concorrenza, che sono: a) quelli che fissano i prezzi d'acquisto o vendita (direttamente o anche indirettamente); b) quelli che limitano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti; c) quelli che ripartiscono il mercato o le fonti di approvvigionamento; d) quelli che applicano condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali; e) quelli che subordinano la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non hanno alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Va ricordato che (par. 3 dell'art. 85) questi divieti non sono applicabili agli accordi fra imprese o loro associazioni e a pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico, purché non impongano alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non diano alle stesse imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

Per le semplici organizzazioni di produttori, il quadro normativo comunitario di riferimento è completato dal Regolamento n. 26 del 4 aprile 1962, sull'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. L'art. 2, paragrafo 2 di tale regolamento dispone che, "previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'impresе interessate o ogni altra persona fisica o giuridica", la Commissione è competente per l'accertamento delle decisioni e delle pratiche per le quali ricorrano le condizioni di non applicabilità delle disposizioni sulla concorrenza (art. 85 del Trattato). In particolare, non si applica l'art. 85 agli accordi, decisioni e pratiche che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'art. 39, poc'anzi ricordati. Più specificamente, l'esenzione dalla normativa sulla concorrenza riguarda accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di

imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi di cui al citato art. 39.

Ancora in ambito comunitario, la materia delle associazioni aveva trovato compiuta normazione nel Regolamento del 19 giugno 1978, n. 1360, di disciplina delle associazioni e relative unioni operanti nei vari settori produttivi. Detto regolamento, partendo proprio dalla considerazione che carenze strutturali derivavano dall'esistenza di un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate, e che le suddette carenze costituivano un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato (incremento della produttività dell'agricoltura, progresso tecnico, sviluppo razionale della produzione, impiego ottimale dei fattori produttivi, realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola, stabilizzazione dei mercati e prezzi ragionevoli per i consumatori), ha ritenuto che a tale situazione si potesse rimediare con la nascita delle associazioni degli agricoltori (e con le unioni di tali associazioni) al fine di intervenire nel processo economico mediante forme di azione comune volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Veniva poi previsto un incentivo finanziario, concepito come strumento di sostegno alla costituzione e all'avvio del funzionamento delle associazioni. Tali misure venivano poste a carico del Fondo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, in qualità di interventi sulle strutture agrarie. Il Reg. n. 1360 è stato ormai abrogato¹⁹, mentre il sostegno finanziario comunitario, riconosciuto alle associazioni di produttori dalla previgente disciplina a titolo di intervento strutturale, è stato abolito dal regolamento 1257/99 sullo sviluppo rurale²⁰.

Benché la pregressa disciplina sulla costituzione e riconoscimento delle associazioni di produttori sia stata abolita, disposizioni dello stesso tenore sono comunque inserite nei provvedimenti di disciplina di talune OCM, a livello delle quali sono state poste disposizioni di favore per la trasformazione delle associazioni di produttori, già riconosciute in base alla vecchia normativa, nelle

¹⁹ L'abrogazione del reg. 1360/78 è stata disposta con reg. 952/97, che allo scopo di disegnare un quadro organico della materia, a fronte dei plurimi interventi di integrazione e modifica successive al regolamento del 1978, procedendo ad una rifusione delle precedenti disposizioni, rimanendo tuttavia intatta la previsione di un finanziamento comunitario ricadente sul Feaog, nell'ambito delle misure di sostegno allo sviluppo rurale (in GUCE serie L n. 142 del 0/6/97). Il regolamento 952 è stato tuttavia abrogato dal successivo 1257/99, di riforma delle misure di sviluppo rurale

²⁰ In particolare così recita, al punto 44 del considerando, il regolamento 1257: "...considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, non dovrebbe essere proseguito [...]" (GUCE n. L 160 del 26/06/1999).

organizzazioni di produttori attuali: esse risulteranno beneficiarie di regimi finanziari e interventi preferenziali solo a condizione di rispettare precisi obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari, ai quali quindi anche le vecchie associazioni dovranno soggiacere per ottenere il relativo nuovo riconoscimento comunitario e connesse agevolazioni finanziarie. Inoltre, in accoglimento di quanto disposto in materia di sviluppo rurale dal reg. 1257, i finanziamenti ora previsti dalla Comunità a livello di sole OCM²¹, rimangono circoscritti a quelli di stabilizzazione dei mercati agricoli, gravando pertanto sulle risorse della sezione garanzia del FEAOG e non più sulla sezione orientamento. Incentivi e sussidi statali rimangono comunque ammissibili nell'ambito della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per il settore agricolo²².

Quanto alle specifiche disposizioni che disciplinano ora le organizzazioni di produttori, valga per tutte quanto stabilito all'art. 11 del reg. 2200/96 e successive modifiche, sulla nuova OCM ortofrutticola, il quale ha stabilito che l'organizzazione di produttori è un organismo:

- avente scopo di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, unitamente alla riduzione dei costi di produzione, promuovendo pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
- il cui statuto obblighi i produttori a: rispettare le determinazioni dell'organizzazione, con particolare riguardo all'immissione dei prodotti sul mercato e alla tutela ambientale; aderire ad una sola

²¹ Gli aiuti comunitari alle organizzazioni riguardano complessivamente:

- rimborsi delle spese statali relativamente a: misure intese ad incentivare la costituzione delle organizzazioni ad agevolarne il funzionamento amministrativo; aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, sotto forma di mutui agevolati destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento; finanziamenti per alimentare in parte, sotto certe condizioni, il fondo di esercizio dell'organizzazione;
- il pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro dei prodotti dal mercato a fini di stabilizzazione dello stesso.

Valga per tutti il riferimento a quanto disposto in materia dal reg. 2200/96 sull'ocm ortofrutticola, art. 52 par. 1 e 2. In merito al finanziamento comunitario del fondo d'esercizio dell'organizzazione, in particolare, il reg. 2200/96, prevede che il ricorso al fondo di esercizio per il finanziamento di ritiri dal mercato, sia consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo presentato dall'organizzazione. Il programma operativo e il relativo finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori da un lato, e attraverso fondi comunitari, dall'altro, hanno carattere pluriennale, con durata minima di tre anni e massima di cinque anni. La presentazione allo Stato membro di un programma operativo implica, da parte dell'organizzazione di produttori da parte di una associazione di organizzazioni di produttori, l'impegno a sottoporsi ai controlli nazionali e ai controlli comunitari eseguiti a norma del titolo VI, con particolare riguardo alla corretta gestione dei fondi pubblici (artt. 15 e 16). Il regolamento è stato pubblicato in GUCE serie L n. 297 del 21/12/96.

²² Negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, (2000/C 28/02), viene espressamente sottolineato che con “[...] l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contengono aiuti a favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di organizzazioni di produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato”.

organizzazione; fornire le informazioni che sono richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette. Lo statuto deve contenere inoltre l'obbligo di versare i contributi finanziari per l'istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio, prevedendo sanzioni in caso di infrazione, e le regole atte a garantire il controllo democratico dell'organizzazione.

Viene, quindi, previsto che gli Stati membri riconoscano quali organizzazioni di produttori, a norma del regolamento, le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione, tra le altre, che rispondano ai requisiti previsti per le organizzazioni, e a tal fine comprovino di rappresentare un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile.

Relativamente al requisito di una reale rappresentatività del comparto merceologico di appartenenza da parte della associazione che richiede il riconoscimento, è intervenuto, ancora per il settore ortofrutticolo, il Reg. n. 412/1997 che ha determinato i parametri richiesti dal reg. 2200 differenziando i requisiti stessi per talune categorie di produttori. E' consentito tuttavia agli Stati membri di stabilire requisiti minimi più elevati, nonché di esprimere il volume minimo necessario in termini percentuali sulla produzione di una determinata regione economica; è affidato ai medesimi Stati di provvedere affinché le O.P. siano veramente rappresentative di un numero minimo di produttori e non solo di un idoneo volume di produzione, onde evitare posizioni di dominio abusivo in seno alle associazioni

In tema di organizzazioni di produttori, come attualmente disciplinate dall'ordinamento interno, si segnala che è intervenuto specificamente con gli articoli 26 e 27 il decreto 228/01 di orientamento agricolo.

Occorre all'uopo precisare che una disciplina giuridica sulle associazioni di produttori era già esistente al momento dell'entrata in vigore della legge di orientamento; tuttavia l'intervento innovatore del decreto 228 ha ridisegnato l'assetto normativo in materia, rendendo peraltro obbligatorio per le associazioni già riconosciute l'assunzione della veste giuridica richiesta dallo stesso decreto 228 alle organizzazioni di produttori. Nel periodo transitorio biennale continuerà a risultare pienamente applicabile il precedente regime per le associazioni il cui riconoscimento sia avvenuto prima della riforma.

Il quadro giuridico previgente è stato delineato dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, che provvedeva ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni recate dalla disciplina comunitaria in materia di associazionismo, di cui al citato reg. 1360/78. La legge 674 e successive modifiche ha inteso, da un lato, assecondare il favor verso le associazioni di produttori prevedendo la partecipazione alla programmazione agricola regionale e nazionale (art. 1 co. 2) e riconoscendo le relative funzioni

normative con possibile effetto erga omnes, dall'altro, ne ha contrassegnato il ruolo di organismi solo regolatori, escludendone possibilità e facoltà operative di commercializzazione.

A differenza della nuova disciplina, la legge 674 per le singole associazioni di produttori non richiedeva né un numero minimo di associati, né un volume minimo di produzione ai fini del riconoscimento, inficiandone pertanto una reale rappresentatività sul territorio di riferimento, fosse esso regionale o nazionale. Per le unioni nazionali di associazioni, riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, si prevedevano, invece, requisiti più stringenti, ovvero che le associazioni richiedenti rappresentassero una quota non inferiore al 5% di associati e della produzione nazionale del settore di riferimento. Peculiare attenzione era invece riservata al funzionamento interno dell'associazione, stabilendosi modalità di voto²³ e strumenti di garanzia delle minoranze (art. 2). Inoltre non veniva richiesto che lo statuto contenesse, ai fini del riconoscimento dell'associazione, norme in materia di contribuzione obbligatoria dei soci e relative sanzioni in caso di infrazione. Solo genericamente si prevedeva che le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute potessero disporre, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti dai contributi ordinari degli associati, nella misura stabilita dai rispettivi statuti, e dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali (art. 8). Sull'efficacia delle delibere, l'art. 3 aveva previsto che essa potesse essere vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in base a decreti emessi dal presidente della regione o dall'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo le rispettive competenze. La vincolatività era però ammissibile per i soli casi di gravi necessità, dichiarati tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario e precisato nei suindicati decreti.

Quanto alla veste giuridica, nulla di espresso era previsto dalla l. 674, la quale, all'art.7 si limitava blandamente a statuire che con il riconoscimento, regionale o ministeriale, a seconda si trattasse di singola associazione o unione nazionale di associazioni, le associazioni di produttori e le loro unioni acquisissero personalità giuridica di diritto privato²⁴, non applicandosi ad esse

²³ In particolare l'art. 2 richiedeva nello statuto fosse stabilito che: per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spettasse un voto a ciascun singolo produttore, che fosse socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea doveva essere costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedessero non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative dovevano eleggere, ai sensi della legge in esame, con propria assemblea, i delegati, nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Si richiedeva poi che le assemblee parziali per la nomina dei delegati fossero indette dall'associazione e che i delegati dovessero essere soci dell'associazione medesima. Si esigeva infine la garanzia, negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione, della rappresentanza delle minoranze.

²⁴ Peraltro, quanto al modello organizzativo delle associazioni e alla natura sostanziale delle stesse, la dottrina, sembra giungere concordemente alla conclusione che il modello tracciato dal legislatore del 1978 sia in realtà quello consortile, benchè poi la scelta del legislatore, sotto il profilo della regolamentazione, fossa caduta su l'adozione di una disciplina peculiare, in deroga alle norme civilistiche di cui agli artt. 2602 e ss.. Ciò in considerazione del fatto che se le associazioni di

l'art. 17 del codice civile (potendo queste cioè acquistare immobili ed accettare eredità e donazioni). Si aggiungeva che alle unioni nazionali spettavano inoltre compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti.

Aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono infine essere concessi dalle regioni o dal Ministero delle politiche agricole e forestali, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate (art. 29).

I menzionati orientamenti comunitari (COM(2000) n. 201, pubblicati in GUCE, serie C, n. 28 del 1/2/2000), come già brevemente rilevato, hanno espressamente contemplato ipotesi di interventi statali in favore delle organizzazioni di produttori e loro forme associate (sez. 10). La Commissione ha ritenuto specificamente che l'eliminazione di un sostegno alle organizzazioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non impedisca la concessione di aiuti di Stato per la costituzione di associazioni di produttori che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali non siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. La Commissione, nella sezione dedicata alle associazioni produttive, si riferisce unicamente agli aiuti all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. Eventuali aiuti concessi a copertura di spese non legate ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno infatti valutati in conformità alla normativa che disciplina tali specifici aiuti. Si escludono dall'applicazione dei principi in materia di organizzazioni di produttori le associazioni agricole che svolgano funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, che non siano coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato: l'unica deroga a quanto esposto è prevista per gli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità.

Gli orientamenti hanno, inoltre, dettato alcune condizioni, da rispettare ai fini dell'applicabilità del regime di aiuti, che la medesima disciplina comunitaria sulle organizzazioni è tenuta a prevedere: obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione al mercato stabilite dall'associazione, periodo minimo triennale di adesione all'associazione da parte dei singoli produttori, dotazione di norme comuni di produzione, in

produttori strutturalmente presentano elementi propri delle forme associative codificate della collegialità, della rilevanza esterna del gruppo, dell'organizzazione e dello scopo comune, tuttavia, esse condividono con i consorzi un tratto esclusivo, cioè quello dell'assenza dell'esercizio di un'impresa comune (l'organizzazione si limita infatti al coordinamento statico di alcune fasi dell'attività delle imprese aderenti che mantengono invece autonomia ed individualità), puri integrandosi in singoli momenti per raggiungere uno scopo di gruppo. E come i consorzi, per l'aspetto causale e finalistico, le associazioni di produttori svolgono un'attività tesa ad incrementare il profitto imprenditoriale degli aderenti mediante la gestione di un servizio che si traduce nella tutela del prezzo dei prodotti e che rafforza le posizioni degli associati sul mercato.

particolare per quanto concerne la qualità dei prodotti o l'utilizzo di pratiche biologiche. Si specifica inoltre che le organizzazioni di produttori dovranno in ogni caso rispettare la normativa comunitaria sulla concorrenza; qualora, infine, le singole ocm prevedano un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori per gli specifici settori, la Commissione esaminerà puntualmente, per i diversi casi, la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi delle ocm. Si rende noto, concludendo, che tali previsioni sono ora riprodotte dai regolamenti comunitari sulle organizzazioni di mercato che hanno previsto misure a favore delle associazioni di produttori (valga per tutti il reg. 2200/96 e successive modifiche sull'ocm ortofrutticola).

Lettera r)

La delega conferita dalla **lettera r)** prevede che:

- vengano definiti gli strumenti atti a coordinare, indirizzare ed organizzare l'attività di promozione dei prodotti italiani;
- particolare attenzione sia prestata per i prodotti tipici, di qualità e biologici;
- sia assicurata la partecipazione degli operatori interessati;
- sia favorita l'internazionalizzazione del prodotto italiano.

Attualmente la promozione all'estero dei prodotti agroalimentari e l'assistenza alle aziende agricole è affidata alla competenza dell'Istituto per il commercio estero (ICE), la cui riforma organica è stata varata nel 1997 con la legge n. 68.

Più recentemente la legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha introdotto all'art. 21, comma 9, modifiche alla legge 68/97 concernenti le competenze dell'ICE nel settore agroalimentare e la struttura estera dell'Istituto. In particolare, con tale modifica si conserva all'ICE la competenza in materia di promozione e assistenza alle aziende del settore agroalimentare, limitatamente, però, ai soli mercati esteri, ma gli viene sottratta la funzione di controllo di qualità sui prodotti.

Quanto ai dati riguardanti il commercio internazionale di beni agroalimentari (INEA, *Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari*, 2000), risulta che nel corso del 2000 la percentuale delle importazioni e delle esportazioni del settore primario rispetto al complesso dei beni si è notevolmente ridotta, passando nel primo caso dall'11,2% al 10% e nel secondo, dal 7% al 6,5%. Il dato più significativo è rappresentato dall'interruzione della tendenza alla riduzione del deficit agroalimentare che si era consolidata negli ultimi anni. Nel 2000 si è, infatti, assistito ad un peggioramento del disavanzo commerciale agroalimentare nazionale, sia in termini assoluti (da -13.540 miliardi nel 1999 a -15.813 miliardi nel 2000) che in termini di saldo normalizzato (dal -18,6% del 1999 al -19,8% del 2000). Secondo quanto riportato dall'INEA, a differenza di

quanto è accaduto nel commercio totale, dove il peggioramento del saldo totale è interamente ricollegabile al deterioramento della ragione di scambio, nel caso del commercio agroalimentare l'aumento del deficit è attribuibile sia alla componente "quantità" che alla componente "prezzo".

Secondo i dati forniti dall'ICE²⁵ il comparto agroalimentare è composto in massima parte da PMI anche se, a seguito di fenomeni di concentrazione realizzatisi negli ultimi anni, oltre il 50% del fatturato è realizzato da imprese multinazionali e grandi gruppi industriali italiani. Questa debolezza strutturale viene in parte compensata dalla particolarità dei prodotti italiani, dal momento che il maggior numero di PMI offrono prodotti tipici e di qualità, che consentono la collocazione di tali prodotti in redditizie nicchie di mercato, al riparo della concorrenza dei grossi gruppi industriali.

Sempre in base alle informazioni fornite dall'ICE, i punti di forza del settore risultano quelli legati: alle produzioni di qualità che rappresentano il "fiore all'occhiello" di un portafoglio prodotti altamente differenziato; e alla crescente attenzione da parte delle imprese alla promozione dell'immagine aziendale sui mercati esteri. Elementi di debolezza del comparto sono, invece, da rinvenirsi nell'eccessiva polverizzazione delle imprese agroalimentari italiane alla quale consegue una proliferazione di piccole associazioni ed unioni e un'incapacità nel raggiungimento di quella "massa critica" indispensabile per poter esportare. Esiste, poi, un problema legato alla grande distribuzione che risulta sempre più gestita da imprese straniere e può, nel lungo periodo, condurre a fenomeni di "deferenzamento" delle produzioni italiane; tale aspetto è reso ancor più grave dalla sostanziale assenza di grande distribuzione organizzata italiana all'estero.

In tema di attività di promozione del made in Italy agroalimentare, nella passata legislatura era intervenuto il tante volte menzionato D.lgs. n. 173/1998 decreto tagliacosti che, con l'articolo 8, aveva previsto la istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Comitato avente il compito di promuovere e diffondere le produzioni tipiche e di qualità, nonché di redigere un "Atlante del patrimonio gastronomico" con valore di guida tecnica alla catalogazione per regione dei prodotti tipici.

Detto comitato è stato sostituito nelle proprie funzioni da un nuovo comitato in base all'art. 123 della L. n. 388/2000 finanziaria per il 2001 (che ha aggiunto un comma all'art. 59 della finanziaria dell'anno precedente, L. n. 488/99). Al nuovo organismo, istituito questa volta presso il dicastero agricolo con D.M. del 28/3/2001, G.U. n. 99/2001, spetta anche di censire le lavorazioni italiane tipiche, di tutelarle, valorizzarle nonché diffonderne la conoscenza nel mondo. Il nuovo comitato si differenzia dal precedente soprattutto per la composizione, che vede una forte presenza di persone competenti nel settore

²⁵ Documentazione rilasciata nel corso dell'audizione presso la 9 Commissione Agricoltura del Senato (25 gennaio 2001) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul " Programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato euromediterraneo, XIII Legislatura.

agroalimentare. I restanti componenti sono in rappresentanza dei ministeri interessati (nel numero di sette), ai quali si aggiungono tre membri designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome e tre scelti fra i sei designati dalle organizzazioni professionali più rappresentative.

Lettera s)

La finalità che pare si persegua con l'assegnazione della delega di cui alla **lettera s)** è quella valorizzare quei prodotti che siano il frutto di una presenza imprenditoriale, meglio del produttore agricolo, lungo tutta la filiera produttiva.

Tale finalità andrà perseguita anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle regioni, prevedendo altresì la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo. Il compito della cabina di regia sarà quello di armonizzare e sostenere gli interventi nel settore, in particolare quelli di carattere interregionale.

Laddove sarà possibile costatare la presenza di una organizzazione produttiva verticale si dovrà intervenire con mezzi di promozione, sviluppo e ammodernamento della filiera.

La filiera di un determinato prodotto include tutti gli operatori che agiscono lungo il percorso del prodotto, nelle diverse fasi della coltivazione o allevamento, della trasformazione industriale, della commercializzazione e immissione sul mercato. Dai primi anni novanta il grado di modernità ed efficienza del sistema produttivo agroalimentare viene valutato anche in base al grado di integrazione esistente fra le diverse fasi che vanno da quella, posta a monte, della produzione, fino alla distribuzione, ultima della catena a valle.

Lungo la filiera, le diverse unità economiche, entrando in rapporto fra di loro, possono creare forme collaborazione che producano il coordinamento o l'armonizzazione di attività afferenti lo stesso processo produttivo. Le forme di collaborazione che ne derivano possono assumere la forma di organizzazioni orizzontali, ossia fra operatori attivi nella stessa fascia della filiera, oppure verticale, e quindi fra operatori attivi nei diversi stadi del processo produttivo. Nelle società contemporanee il sistema più propriamente della produzione agricola viene a perdere di peso relativamente agli altri settori, pur rimanendo il comparto dell'alimentazione un settore strategico anche all'interno delle economie più avanzate. Ma è proprio questo l'aspetto rilevante: il settore alimentare include ormai tutto il comparto agroalimentare, all'interno del quale via via che il consumo alimentare si dissocia dalla sfera agricola, il settore più propriamente agricolo tende ad assumere una funzione ancillare nei confronti degli altri segmenti della filiera, talché la integrazione verticale può trasformarsi in una posizione di subappalto.

In tale contesto posizione di favore ha assunto la Comunità europea verso l'associazionismo orizzontale (per il quale si veda la scheda sulle associazioni di agricoltori), e così lo stesso legislatore nazionale, oppure quello verticale (per il quale si veda la scheda sulle organizzazioni interprofessionali), mentre nessuna considerazione è emersa in merito alla possibilità che le diverse fasi economiche afferenti una filiera produttiva possano essere compiute dallo stesso soggetto che diviene produttore, trasformatore e commerciante. La difficoltà di individuare un siffatto soggetto economico è probabilmente da porsi in relazione con la sua stessa tipologia, poiché probabilmente un tale sistema produttivo può instaurarsi per produzioni limitate, su prodotti di nicchia contraddistinti per il loro pregio.

In tema di integrazione, ha ricevuto l'approvazione della Commissione europea il Programma Operativo Multiregionale "Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali" (Dec. n. 2796/1996), finalizzato alla valorizzazione delle maggiori produzioni del mezzogiorno attraverso la integrazione sia orizzontale che verticale degli operatori delle filiere. Sono così sorte le Macro organizzazioni commerciali (MOC) che hanno assunto la forma delle società di capitali, con il compito di coordinare l'azione dei singoli soci dalla fase di programmazione della produzione a quella di commercializzazione, allo scopo di consentire una maggiore remunerazione di tutti gli operatori coinvolti nel processo produttivo e distributivo.

Il nuovo rapporto instauratosi tra agricoltura e altri settori del sistema agroalimentare, e tra quest'ultimo e gli altri comparti economici, ha indotto le autorità ad adottare nuove strategie, e posto nuove questioni sia in ambito nazionale che, ancor più trattandosi di agricoltura, nel contesto europeo. In tale ambito si è giunti alla identificazione di un modello agricolo europeo²⁶, che deve essere inteso come modello avente rilievo politico, in quanto "influisce sulle questioni fondamentali per l'intera società". E fondamentali sono le funzioni che il comparto è chiamato ad assicurare, quali quella economica, territoriale, ambientale, sociale che si debbono tradurre nella capacità:

- di porre a disposizione del consumatore una offerta adeguata ed affidabile di derrate;
- di contribuire alla qualità ambientale ed assicurare uno sfruttamento delle risorse sostenibile;
- promuovere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali;
- contribuire alla sicurezza alimentare a livello nazionale e globale.

Che tale tema della sicurezza alimentare sia una delle problematiche che investono in primo luogo il comparto primario è confermato dalla diffidenza, che talora si è tramutata in sfiducia, dei cittadini europei conseguente da ultimo alle vicende della BSE. Ne è derivato una modifica nelle esigenze che l'agricoltura dovrà soddisfare, che pone in primo piano la tutela dei consumatori, e della quale

²⁶ In proposito cfr. il Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Una politica per il consolidamento del modello agricolo europeo", in GUCE C 368/1999.

non potrà non tenersi conto nella futura revisione della PAC²⁷. L'impegno che dovranno assumersi gli agricoltori sarà quello di produrre alimenti quantitativamente sufficienti, di elevata qualità e sicuri. A titolo di esempio peraltro si fa riferimento alla filiera carni, a proposito della quale viene evidenziata la revisione della politica finora perseguita in tema di produzione di proteaginosi, che renderà probabile l'adozione di un piano di rilancio in materia di proteine animali²⁸. La premessa è che la percezione della sicurezza alimentare da parte del consumatore è diventata determinante, e che ciò implica una nuova politica che imponga un alto livello di sicurezza a ciascun anello della catena alimentare.

Anche sotto tale profilo non è emerso un interesse particolare per il prodotto la cui filiera sia interamente gestita dall'imprenditore agricolo. E' di tutta evidenza, viceversa, che il massimo controllo dei diversi anelli si ha allorché nella produzione zootecnica non solo si utilizzino alimenti di provenienza europea, come auspicato dalla stessa Comunità, ma anche provenienti dalla stessa azienda zootecnica.

Lettera t)

La delega di cui alla **lettera t)** è conferita per una ridefinizione del sistema della programmazione negoziata di competenza del dicastero agricolo, con la quale si dovrà anche:

- favorire la partecipazione delle regioni, in base ai principi di sussidiarietà;
- garantire il trasferimento ai produttori agricoli di un adeguato vantaggio, conformemente a quanto richiesto dall'art. 31, D.lgs. n. 228/2001.
- Peraltro il richiamo al trasferimento dell'adeguato vantaggio anche relativamente ai patti territoriali è conseguente all'inserimento in misura significativa della grande industria agroalimentare tra i soggetti beneficiari.

In merito alla nozione di "adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli", essa è contenuta, anche se non in modo esplicito, nell'articolo 26, par. 2, del regolamento (CE) 1257/1999, in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAG), dove si stabilisce che gli investimenti, oggetto di sostegno finanziario da parte della Comunità europea, devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati; essi devono garantire una

Si veda in merito a tale tema il Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Il futuro della PAC", in GUCE C 125/2002.

²⁸ Vedi Parere del Comitato economico e sociale sul tema "Rilanciare un piano in materia di proteine vegetali a livello comunitario", in GUCE n. 80/2002.

partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

Il D.lgs. 228/2001 legge di orientamento agricolo, con l'articolo 17 ha provveduto a definire per il contesto nazionale quale sia la circostanza nella quale si verifica il trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli. Tale norma stabilisce che il trasferimento è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati - anche nel rispetto di accordi interprofessionali - con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati. Spetta poi alle amministrazioni di individuare i termini e le modalità che consentono di soddisfare il descritto criterio, il rispetto del quale costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.

Quanto alla richiamata "programmazione negoziata" va detto che essa comprende le diverse forme di intervento per la promozione delle attività produttive nelle aree depresse. In un primo tempo definita "contrattazione programmata", dopo una prima disciplina stabilita nel 1995 (D.L. n. 32/95), ha ricevuto una nuova definizione normativa con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997, legge n. 662/1996.

Alla luce di tali disposizioni può dirsi che i contratti di programma consistono nell'accordo diretto tra lo Stato e il soggetto promotore di una singola iniziativa imprenditoriale, mentre i patti territoriali e i contratti di area, che hanno per oggetto l'elaborazione di un "progetto locale di sviluppo", costituito da interventi integrati di promozione delle attività produttive su un determinato territorio, sono realizzati mediante il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati che vi operano.

In particolare, il patto territoriale è basato sull'accordo che si costruisce tra differenti soggetti locali (imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, etc.) ed è volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi, da realizzare attuando programmi di interventi produttivi ed infrastrutturali tra loro integrati²⁹.

Con l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 anche l'agricoltura, la pesca marittima ed in acque salmastre, nonché l'acquacoltura sono state incluse nel campo di applicazione dei patti territoriali a fini di rafforzamento strutturale delle imprese.

²⁹ Più in particolare, lo strumento è definito dalla legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera d), come "l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati (...) relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale".

Il CIPE, con la deliberazione 11 novembre 1998, n. 127, ha determinato i limiti, criteri e modalità di applicazione di tali figure anche alle imprese di detti settori.

Nel luglio 2000 sono stati approvati 91 patti specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca³⁰.

Per i 91 "patti agricoli" (di cui 67 localizzati nel Mezzogiorno) sono indicate oltre 5.400 iniziative, per 4.300 miliardi di lire di investimenti, con un onere a carico dello Stato di 2.660 miliardi, e dal quale si prevede la creazione di oltre 20.000 nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il CIPE (con Del. n. 14 del 15/2/2000) ha ripartito le risorse destinate alle aree depresse e pari a 12.000 miliardi, iscritte in Tabella D della legge finanziaria per il 2000 per il triennio 2000-2002, destinando 500 miliardi dello stanziamento ad un bando per il finanziamento dei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Peraltro, alla medesima finalità la delibera n. 14 ha inizialmente assegnato ulteriori 500 miliardi di risorse comunitarie assegnate ai POR delle regioni dell'obiettivo 1.

A tale bando avrebbero partecipato i patti la cui istruttoria fosse pervenuta al Ministero del tesoro entro il 15 maggio 2000.

Del conseguente investimento totale di 1.000 miliardi (quota nazionale e comunitaria) destinato ai patti agricoli, una quota pari a 925 miliardi è stata attribuita al Mezzogiorno ed i restanti 75 miliardi alle regioni del Centro-Nord, limitatamente alle iniziative localizzate nelle aree obiettivo 2, come definite dalla nuova zonizzazione da parte della Commissione europea (decisione n. 2000/530/CE del 27 luglio 2000).

La stessa delibera CIPE n. 14/2000 ha stabilito inoltre che per i patti da realizzare nel Mezzogiorno può essere utilizzato, a valere sulle risorse messe a disposizione dal bando, l'importo massimo di 50 miliardi nel caso in cui il patto operi su un'area in cui la SAT (Superficie Agricola Totale) sia inferiore a 140.000 ettari; negli altri casi tale limite può essere superato purché l'importo massimo non ecceda comunque i 100 miliardi. Per i patti specializzati da realizzare nel Centro-Nord tali limiti di 50 e 100 miliardi sono fissati, rispettivamente, in 25 e 50 miliardi.

³⁰ I numeri dei patti nel settore agricolo per regione sono i seguenti:

Piemonte 6
Liguria 2
Veneto 5
Emilia Romagna 1
Toscana 6
Marche 2
Umbria 2
Molise 2
Puglia 11
Campania 16
Calabria 3
Basilicata 1
Sicilia 25
Sardegna 9

La graduatoria del bando per i patti specializzati in agricoltura e pesca è stata definita con decreto n. 2307 del 29 giugno 2000 del direttore generale del Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro.

Tuttavia, poiché le risorse assegnate all'agroindustria ed alla pesca riuscivano a coprire solo una parte dei patti partecipanti al bando del 15 maggio 2000, l'articolo 124 della legge finanziaria 2001 ha autorizzato il Ministero del tesoro ad approvare tutti i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando, che avessero positivamente superato l'istruttoria, e a finanziare le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle più ampie risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Il medesimo articolo 124 ha poi stato consentito alle regioni di finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.

Il CIPE con la successiva deliberazione n. 138 del 21 dicembre 2000, di ripartizione delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003 previste dalla Tabella D della legge finanziaria 2001 (19.430 miliardi in totale), ha destinato ulteriori 1.616 miliardi ai patti territoriali in agricoltura e pesca. Tuttavia tale delibera ha anche provveduto a riassegnare alle regioni i 500 miliardi di fonte CE e destinati alla relizzazione delle misure contenute nei POR.

L'articolo 67 comma 1, della legge finanziaria 2002 ha disposto l'assegnazione a nuovi patti territoriali e contratti di programma del medesimo settore agroalimentare e della pesca, delle risorse rese disponibili a seguito di revoca da parte del Cipe di iniziative della programmazione negoziata appartenenti al settore primario ed alle connesse attività di trasformazione.

Il successivo comma secondo ha demandato al Ministro delle attività produttive con il concerto di quello delle politiche agricole, la predisposizione di contratti di programma e bandi di gara per i patti territoriali in agricoltura. A differenza delle precedenti disposizioni, tali strumenti saranno attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale, mentre le risorse finanziarie utilizzabili saranno costituite da quelle rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma precedente.

Il terzo comma dell'articolo è intervenuto in senso estensivo sulla disciplina dell'articolo 124 della legge finanziaria 2001 citato in precedenza, disponendo che per i patti approvati il finanziamento pubblico possa riguardare anche iniziative imprenditoriali e infrastrutturali attuabili parzialmente al di fuori delle aree classificate depresse.

Lettera u)

La delega di cui alla **lettera u)** dell'art. 1, comma 2, è volta a riformare la legge n. 41/1982, recante norme in materia di sviluppo della pesca marittima, allo scopo di armonizzarla con le disposizioni che hanno ridefinito l'organizzazione dell'amministrazione statale e conseguentemente anche rivisto l'assegnazione del

trasferimento di funzioni in materia di pesca e acquacoltura in favore delle regioni.

La legge della quale è prevista la revisione assegna al Ministro delle politiche agricole e forestali il compito di adottare con decreto il piano nazionale degli interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, costituito da tre parti: la prima riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura; la seconda interessa le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima (cooperazione tra pescatori, associazionismo tra gli armatori); la terza parte è finalizzata a ripartire gli stanziamenti tra: contributi per la ricerca scientifica; contributi per gli incentivi alla cooperazione; contributi a fondo perduto; e contributi per le attività promozionali.

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base delle consistenze delle risorse biologiche del mare, il Ministro competente può stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, gli attrezzi utilizzati, le specie catturabili, la distanza dalla costa e la potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Vengono, poi, istituiti: il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, deputato a predisporre l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento; l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima; e il Fondo centrale per il credito peschereccio, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, deputato a concedere mutui a tasso agevolato per il finanziamento di talune iniziative nel settore.

Si ricorda, infine, che il 20 marzo 2001, la Commissione europea ha presentato il "Libro verde sullo sviluppo della politica comune della pesca" (COM (2001) 135). Il Libro verde rappresenta la base di discussione per l'adozione di una nuova politica che avrà inizio nel 2003; il nodo principale da affrontare riguarda la individuazione delle priorità per ricostituire le risorse naturali molto amputate a fronte dei problemi occupazionali che il settore presenta e che potrebbero essere appesantiti da eventuali riduzioni delle flotte.

Il Consiglio ha proseguito l'esame del Libro verde nella sessione di aprile 2002. Sempre sul Libro verde il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 17 gennaio 2002.

Lettera v)

La **lettera v)** dell'articolo in esame è volta a riformare un'altra legge fondamentale per il comparto della pesca allo scopo di pervenire ad una generale razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima. La legge in questione è la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 ("Disciplina della pesca marittima").

In base alla citata legge può essere definita pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita

siano le acque marine, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

La medesima legge istituisce presso il Ministero della politica mercantile (le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole) la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, mentre presso ogni capitaneria di porto vengono istituite le Commissioni consultive locali per la pesca.

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca.

Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione devono essere muniti di apposito permesso.

Al fine di tutela delle risorse biologiche delle acque marine e per assicurare il corretto esercizio della pesca, vengono previsti taluni divieti.

La sorveglianza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile; le amministrazioni regionali o provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Vengono, poi, stabilite le pene per le contravvenzioni, le pene accessorie, le sanzioni amministrative e le sanzioni amministrative accessorie.

Si ricorda, inoltre, che il 27 aprile 2001 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM2001(201)) sul regime dei controlli applicabili alla politica comune della pesca, al fine di introdurre nuove misure di controllo delle attività di pesca relative a specie interessate da piani di ricostituzione.

Lettera z)

La **lettera z)** in esame è volta alla riforma della legge 5 febbraio 1992, n.72, riguardante il Fondo di solidarietà nazionale della pesca. Tale riforma viene posta in relazione con l'esigenza di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine.

La legge n. 72/1992 istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca, le cui risorse sono destinate alla concessione, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno derivante da calamità naturali, avversità meteomarine o ecologiche di carattere eccezionale. Il Ministro delle politiche agricole e forestali dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione e provvede, con proprio decreto, alla determinazione del contributo. La dotazione

del Fondo, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di ricerche scientifiche riguardanti l'impatto degli eventi calamitosi sulle strutture produttive.

Lettera aa)

La delega conferita alla **lettera aa)**, è volta a modificare gli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 226/2001 allo scopo di definire organicamente l'imprenditore ittico, e le attività di pesca e acquacoltura

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, ha dettato norme per l'orientamento e modernizzazione del settore della pesca; esso in particolare ha introdotto, con l'art. 2, la definizione di imprenditore ittico, equiparato in quanto a fruibilità di aiuti e sovvenzioni, all'imprenditore agricolo: è imprenditore ittico chi esercita un'attività volta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci nonché le attività a questo connesse, compresi gli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

Il successivo articolo 3 del medesimo Dlgs. n. 226/2001 ha definito le attività di "pescaturismo" e "ittiturismo". Esso ha stabilito che tali attività sono da considerarsi attività connesse a quelle di pesca, e pertanto, altrettanto meritevoli delle agevolazioni pubbliche. Il medesimo art. 3 ha dichiarato connesse alle attività di pesca anche la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, trasformazione e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso dei medesimi prodotti, purchè essi derivino prevalentemente dalla propria attività. Il "pescaturismo" si sostanzia nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo di turismo, mentre l'ittiturismo consiste in attività di ospitalità, ristorazione, servizi culturali e ricreativi finalizzati all'accrescimento della conoscenza degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca. Tali servizi devono essere forniti da pescatori professionisti, singoli od associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione, o ad altra struttura nella disponibilità della azienda di pesca.

Lettera bb)

La **lettera bb)** è volta ad introdurre norme di semplificazione nei rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione.

Analogamente a quanto disposto dalla lettera g), anche in tal caso si prevede l'utilizzo del Registro delle imprese, nonché del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) , al quale affluiscono le notizie pertinenti le imprese, in parte fornite dalle imprese medesime, ed in parte acquisite

direttamente dall'Ufficio della Camera di Commercio presso altre pubbliche amministrazioni.

La lettera bb) fa in particolare riferimento a quanto previsto:

- Dall'art. 5 Dlgs. n. 226/2001: esso introduce e disciplina le convenzioni che possono intervenire fra le associazioni nazionali di categoria dei pescatori (o i loro centri di servizio) da una parte, ed il Ministero per le politiche agricole o le regioni, dall'altra. Tali convenzioni possono avere ad oggetto, oltre ad altri temi che qui non rilevano, anche la "riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa" (art. 5, comma 1, lettera "d" del medesimo Dlgs. n. 226/2001).
- Dall'art 7, comma 3, del Dlgs. n. 226/2001 che impone la revisione, da effettuarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, delle norme relative a: cassette medicinali, stazione radiotelefonica di bordo e canone televisivo per televisori installati a bordo. Esso chiede altresì che si stabiliscano i criteri mediante i quali la visita di preimbarco può sostituire la visita per il conseguimento del libretto sanitario e la visita di cui al Dlgs. n. 271/1999 per la sicurezza sul lavoro.
- Dagli articoli del Codice della navigazione che attengono ad aspetti pertinenti, rispettivamente, i requisiti e la documentazione della capacità fisica e professionale del personale marittimo (artt. 323 e 123), i requisiti e la documentazione comprovanti la idoneità alla navigazione della nave (art. 164), e la documentazione e le registrazioni ordinarie cui sono tenute le navi durante la loro attività di navigazione (artt. 169, 170, 171, 172, 172-bis, 173, 174, 175, 176, 177 e 178) e all'arrivo in porto (art. 179).

Lettera cc)

Il principio di delega contenuto nella **lettera cc)** prevede un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione. La disposizione non esplicita alcun criterio in ordine a tale modifica, la quale comunque, essendo volta a tutelare l'occupazione nel settore, dovrebbe incidere sui commi 2, secondo periodo, e 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, che è stato integralmente sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e poi ulteriormente modificato dalla legge 16 marzo 2001, n. 88.

In effetti, il comma 1 di tale articolo dispone che l'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti italiani deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, salve (comma 2, primo periodo) eventuali deroghe stabilite da contratti collettivi nazionali stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il secondo periodo del comma 2 esenta i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria imbarcati sulla base delle deroghe sopra richiamate dal possesso del visto di ingresso nel territorio dello Stato, del permesso di soggiorno e dell'autorizzazione al lavoro. Il comma 3 prevede che per le navi adibite alla pesca marittima l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti possa autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio.

Evidentemente, l'obiettivo della delega consiste nel limitare le possibilità di arruolamento di personale proveniente da Stati terzi, al fine di incrementare i livelli occupazionali dei lavoratori italiani. Si rammenta che la materia dell'immigrazione è oggetto di riforma ad opera del disegno di legge A. S. 795-B, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura, il quale condiziona la concessione del permesso di soggiorno alla previa instaurazione di un rapporto di lavoro. Sarebbe quindi opportuno un coordinamento dell'intervento normativo specificamente dedicato al settore della pesca con il provvedimento generale in materia.

Lettera dd)

La **lettera dd)** è volta a realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche, attraverso la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; la disposizione non specifica ulteriormente i criteri e la natura di queste misure, ma introduce la specifico richiamo alla modifica dell'art. 4 del Dlgs. n. 226/2001.

Tale articolo disciplina i distretti di pesca che sono definiti aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. L'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti viene rinviata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria. La creazione dei distretti, e l'introduzione dell'autorizzazione alla pesca solo per i residenti nel distretto, è ritenuta uno strumento idoneo a consentire una maggiore conservazione delle specie ittiche.

Lettera ee)

La **lettera ee)** è volta, (mediante la modifica dell'art. 4, comma 8, del Dlgs. n. 228/2001), ad estendere agli enti e alle associazioni il limite di 2 miliardi di lire relativo all'ammontare annuo dei ricavi per la vendita diretta di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, oltre il quale il soggetto agricolo

venditore è tenuto al rispetto della disciplina generale del commercio di cui al Dlgs. n. 114/1998.

L'articolo 4 del Dlgs. n. 228/2001 interviene in tema di attività di vendita diretta, prevedendo:

- la facoltà degli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, di vendere in forma itinerante, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in prevalenza dalla propria azienda, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità;
- prima di esercitare tale facoltà deve essere data comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda che si intende accettata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa;
- la comunicazione deve contenere: le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi dell'ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti da porre in vendita insieme con le modalità con cui si intende effettuare la commercializzazione, ivi compreso il commercio elettronico;
- nel caso in cui si intenda svolgere la vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere indirizzata al sindaco del comune dove deve essere effettuata la vendita; nel caso in cui sia necessario utilizzare per la vendita un parcheggio, la comunicazione deve dar conto anche della richiesta di concessione dei posteggi rilasciata, ai sensi dell'articolo 28 del D.L.gs n.114/1998 dal comune nel quale il richiedente ha la residenza e per un periodo di dieci anni;
- le disposizioni sopra richiamate valgono anche nel caso di vendita di prodotti derivati, al fine di sfruttare interamente il ciclo produttivo dell'azienda;
- è interdetto l'esercizio della vendita diretta agli imprenditori agricoli e agli amministratori di persone giuridiche che, nelle espletamento dei compiti assegnati, hanno riportato condanne accertate con sentenza passata in giudicato per delitti commessi nei cinque anni precedenti l'attività di vendita e relativi all'igiene e alla sanità alimentare. Il divieto si estende per un arco temporale di cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza;
- alla vendita diretta di prodotti agricoli non trovano applicazione le disposizioni recate dal D.L.gs n.114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio (secondo quanto espressamente statuito dall'articolo 4, comma 2, lett. d) del medesimo decreto che esclude dall'ambito di applicazione della normativa i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli) salvo che l'ammontare dei ricavi non superi gli 80 milioni per gli imprenditori individuali e i 2 miliardi per le società.

Si ricorda, al riguardo, che la legge 9 febbraio 1963, n.59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, prevede che i produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza per la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento (art.1); sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

Lettera ff)

La **lettera ff)** del comma in esame, stabilisce i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega in merito alla definizione e regolazione dell'attività agromeccanica, quando esercitata da terzi (soggetti diversi quindi dagli imprenditori agricoli titolari della coltivazione del fondo).

Tale attività, secondo la medesima lettera hh), deve svolgersi con mezzi meccanici, al fine di effettuare le operazioni dirette alla cura ed allo sviluppo di una particolare coltura [ad es. aratura, discatura, mietitrebbiatura, ecc], oppure deve essere volta alla sistemazione e manutenzione di un fondo, od anche alle successive operazioni per lo stoccaggio dei prodotti.

Si tratta della attività usualmente definita dei "contoterzisti".

La figura del contoterzista è oggetto da tempo di un dibattito, che prende le mosse dalla ricognizione del fenomeno e, quindi dalle sue dimensioni nel sistema agricolo, per tentare poi un delineamento normativo.

Il contoterzista è il soggetto che possiede macchinari agricoli, per lo più ad alta densità di capitale, utilizzando i quali vende agli imprenditori agricoli i servizi consistenti nelle lavorazioni meccaniche citate.

E' stato sostenuto che questa figura ha svolto e svolge un ruolo importante nell'agricoltura, perché permette di svincolare le imprese agricole da particolari costi fissi in macchinari da usarsi per alcune lavorazioni agricole che si concentrano magari in pochi periodi dell'anno e richiedono, in relazione all'ampiezza del fondo, una applicazione temporale limitata.

L'imprenditore contoterzista può invece ottimizzare, o tentare di ottimizzare, lo sfruttamento delle macchine. Esso costituisce una figura che si rapporta in modo particolare col segmento di mercato rappresentato dalle aziende agricole più piccole, oppure con esigenze di tipologie di lavorazioni meccaniche diversificate, tali per cui, rispetto ad esse, meglio si attrezza ed adatta appunto il contoterzista.

Si sta delineando comunque una tendenza al ricorso ai servizi agromeccanici anche da parte delle aziende più grandi, le quali riducono in tal

modo gli investimenti onerosi, e possono facilmente mutare le decisioni in termini di scelte colturali.

Si sta pertanto verificando un ampliamento dell'attività agromeccanica contoterzista, passata dalle originarie operazioni di aratura e raccolta solo di alcuni prodotti, a quasi tutte le operazioni colturali, fino alla gestione complessiva della terra.

Nell'attività agromeccanica contoterzista si possono individuare tre sottocategorie;

- 1) La prima riguarda lo scambio di mano d'opera e servizi tra piccoli imprenditori agricoli, effettuato secondo gli usi, così come previsto dall'art. 2139 Codice civile. Si tratta in questo caso di prestazioni di rilevanza economica minore, cui non dovrebbero applicarsi le future normative sul contoterzismo (ed in questo senso si esprimeva la proposta di legge A.C. 117 e abbinata della passata legislatura).
- 2) La seconda sottocategoria, che si potrebbe definire del "contoterzismo misto", individua quegli imprenditori agricoli che svolgono anche attività di contoterzismo, mediante però l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Questa particolare categoria di contoterzisti viene di fatto individuata dalla riscrittura dell'art. 2135 Codice civile, operata dall'art. 1 del Dlgs. n. 228/2001 (legge di orientamento agricolo). Il nuovo testo dell'art. 2135 CC, nell'individuare chi è imprenditore agricolo, considera connesse e ricomprese nell'attività di imprenditore agricolo, anche altre attività, tra le quali è desumibile anche quella di contoterzismo, alle condizioni sopra indicate.
- 3) La terza sottocategoria si sostanzia nella individuazione di una figura che si potrebbe chiamare del "contoterzista puro" (ovvero di colui che possiede solo le macchine di cui vende le lavorazioni), o, in ogni caso, dell'imprenditore anche agricolo che però vende ai terzi servizi agromeccanici utilizzando macchine che non sono prevalentemente usate all'interno della propria azienda.

Nella passata legislatura sono stati presentate alcune proposte di legge, volte a definire norme quadro per la regolazione del contoterzista.

Si tratta delle proposte A.C. 117, 760, 929, e 4531. In esse, comune era l'intendimento di disciplinare, mediante una legge-quadro, tale attività attraverso una forma di abilitazione degli operatori ed una iscrizione ad apposito registro.

Veniva poi posta attenzione alle caratteristiche, alle capacità operative, alla sicurezza e all'omologazione delle macchine agricole.

La questione del contoterzismo ha conosciuto poi un elemento sostanziale di novità mediante la citata riforma dell'art. 2135 CC. Tale riforma ha suscitato anche alcune perplessità da parte degli operatori del settore appartenenti alla

terza categoria sopra indicata, i quali hanno osservato che l'equiparazione all'attività di imprenditore agricolo del contoterzista "misto", attribuendo indubbi vantaggi e agevolazioni, opera rispetto ad essi una discriminazione, ed integra, in ultima analisi, una fattispecie di concorrenza sleale.

Lettera gg)

Con la **lettera gg)** è attribuita una delega per la definizione dei principi fondamentali che dovranno presiedere alla riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca ed acquacoltura. La medesima delega è anche volta al riordino degli enti ed organismi operanti nel settore, che dovrà avvenire senza l'aggravio di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Vale rilevare che la lettera in commento non reca indicazioni quanto ai principi e criteri direttivi che dovranno presiedere l'attività del Governo nell'opera di ridefinizione dei "principi fondamentali".

La fonte normativa di base sulla materia è ancora la legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede l'utilizzo di un Piano nazionale, articolato in periodi ciascuno di durata triennale allo scopo di introdurre elementi di razionalizzazione e di sviluppo della pesca marittima (art 1).

Il Piano nazionale della pesca disciplina interventi e finanziamenti volti a promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima.

Il Piano è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (istituito dall'art. 3 della medesima legge), ed è approvato dal CIPE.

Gli interventi previsti dalla legge citata debbono essere finalizzati al raggiungimento di una serie di obiettivi, elencati dal medesimo art. 1, per il raggiungimento dei quali la legge prevede una serie di attività, tra le quali è incluso "lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre"

Il successivo articolo 6 della citata legge istituisce il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Esso, costituito presso il Ministero marina mercantile (il riferimento è ora da intendersi al Ministero politiche agricole), esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il successivo art. 7 della medesima legge n. 41/1982 stabilisce che, entro il secondo semestre di ogni anno, il Comitato di all'art. 6 predisponde l'elenco delle ricerche e studi meritevoli di finanziamento, secondo criteri e priorità di ricerca elencati dal medesimo articolo. L'elenco e la relativa previsione di spesa sono allegati al Piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Il successivo articolo 8 L. n. 41/1982 istituisce L' Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicate alla pesca marittima.

L'Istituto, il cui acronimo in origine era ICRAP, ha subito nel tempo alcune modifiche istituzionali, che lo hanno portato, fra l'altro a mutare il proprio acronimo in ICRAM Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

Tale cambio di denominazione è stato determinato dalla legge n. 220/1992, in relazione alle sempre più pressanti esigenze di tutela ambientale del mare, nonché alla luce delle nuove competenze formatesi nell'Istituto, in materia soprattutto ambientale. In una linea consequenziale si pone la successiva legge n. 61/1994 (legge istitutiva dell'ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), mediante la quale l'ICRAM ha mutato collocazione istituzionale, passando sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

All'ICRAM spettano le seguenti competenze:

- competenze di cui all'art. 8 L. n. 41/1982, concernenti il "piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
- competenze di cui all'art. 3 L. n. 979/1989, "Disposizioni per la difesa del mare" (ausilio al Ministero dell'ambiente per i controlli sulla qualità dell'ambiente marino);
- competenze di cui all'art. 2 secondo comma, del D.M. Ministro marina mercantile 3 marzo 1992 (pareri sulle calamità naturali in materia di pesca e acquacoltura);
- competenze di cui all'art. 6 L. n. 220/1992, concernenti "interventi per la difesa del mare" (coordina l'attività di strutture di ricerca nell'ambito dell'unità di crisi per le emergenze in mare, istituita nell'ambito del Ministero dell'ambiente)

L'ICRAM, sulla base dell'art. 1-bis, comma 6, della L. n. 61/1994, costituisce struttura tecnico-scientifica della quale l'ANPA si può avvalere per tutte le attività relative all'ambiente marino. Le modalità del coordinamento fra i due enti sono demandate ad un regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell'ambiente. In attesa di tale regolamentazione, ICRAM ed ANPA hanno provveduto a stipulare una convenzione, nella quale è stato istituito un "comitato paritetico di coordinamento" con il compito di informare le rispettive strutture sulle iniziative da proporre.

Il recente Decreto legislativo n. 226/2001, Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, ha confermato, all'art. 1, comma 1, lettera f), che "le politiche in materia di pesca e acquacoltura si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità".

Per quanto riguarda specificamente il Piano nazionale della pesca, si fa notare che è attualmente in vigore il VI Piano triennale.

Detto piano riguarda gli anni 2000-2002, ed è stato approvato con Decreto Ministro delle politiche agricole 25 maggio 2000 (pubblicato su G.U. 27.7.2000).

Il medesimo piano è stato approvato dal CIPE con deliberazione 25 maggio 2000 (pubblicata su G.U. 25.7.2000).

Il piano contiene, come si è detto, una specifica parte, in allegato, dedicata alla ricerca scientifica: il Programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura (PNR - P/A) 2000/2002. In ottemperanza al Dlgs. 204/1998 di generale revisione della legislazione nazionale in tema di ricerca, quest'ultimo si pone peraltro come parte integrante del Programma Nazionale di Ricerca – PNR.

Detto PNR – P/A 2000/2002 contiene il quadro generale di riferimento dei settori produttivi, gli indirizzi e gli obiettivi generali e specifici di riferimento per la programmazione della ricerca, le linee di ricerca di maggior interesse per lo sviluppo del settore e le modalità e le procedure previste per l'acquisizione, la valutazione di merito e la selezione dei progetti.

Il testo integrale del Programma di ricerca pesca e acquacoltura si trova sul sito del MIPAF.

Con D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 11.1.2001) è stato aperto l'invito alla presentazione dei progetti di ricerca, ed attualmente sono disponibili, sul sito del MIPAF, gli elenchi dei progetti giudicati, rispettivamente, ammessi, idonei, o non idonei.

Lettera hh)

La **lettera hh)** è volta ad attribuire una delega per la revisione normativa relativa all'abilitazione alla navigazione delle navi da pesca, pervenendo anche ad una riscrittura dell'art. 408 del DPR n. 328/1952 "Regolamento per la navigazione marittima."

Detto articolo 408 definisce tre categorie di pesca:

- la "pesca costiera", esercitata lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia;
- la "pesca mediterranea", esercitata nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, ed il Canale di Suez;
- la "pesca oltre gli stretti", esercitata fuori dei limiti di cui sopra.

Per quanto attiene alle possibilità di navigazione, va evidentemente fatto riferimento al Codice delle navigazione, approvato col R.D. n. 327/1942, che richiede che le navi ottengano la abilitazione alla navigazione mediante iscrizione nelle matricole, tenute dagli uffici di compartimento marittimo, oppure mediante iscrizione nei registri tenuti presso gli uffici di compartimento oppure di circondario (artt. 149-155). La diversa iscrizione delle navi, alla quale consegue il rilascio dell'atto di nazionalità o della semplice licenza, dipende dalla categoria cui appartiene la nave, che può essere nave maggiore o nave minore.

La individuazione della categoria può essere fatta alla luce dell'articolo 136 cod. nav. che in primo luogo definisce nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro

scopo. Lo stesso articolo 306 definisce quindi nave maggiore la nave alturiera, e nave minore la nave costiera (nonché quelle adibite al servizio marittimo dei porti e quelle addette alla navigazione interna).

Il regolamento per la navigazione marittima, approvato con il DPR n. 328/1952 chiarisce la portata di tale distinzione precisando, con l'articolo 302, che sono da considerarsi navi alturiere le navi che per caratteristiche, per dotazioni e sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte alla navigazione d'altura; sono navi costiere quelle che in base ai medesimi parametri siano atte alla navigazione costiera, laddove interviene il comma 3 del medesimo articolo 302 affermando che è costiera la navigazione lungo le coste italiane ad una distanza non superiore alle venti miglia.

Relativamente alla navigazione per l'esercizio della pesca interviene il citato articolo 408 del medesimo regolamento per la navigazione marittima, che si limita a distinguere fra le diverse categoria di navi da pesca ricalcando quanto stabilito in generale per la navigazione di qualunque nave, confermando pertanto il limite delle venti miglia per la pesca costiera.

La rassegna delle disposizioni in vigore va estesa al Regolamento di esecuzione della pesca marittima, approvato con il DPR n. 1639/1968, che con l'articolo 9 parzialmente si discosta dalla disposizioni precedenti. In tale articolo che definisce i tipi di pesca professionale si distingue fra:

- pesca oltre gli stretti o pesca oceanica;
- pesca mediterranea o d'altura;
- pesca costiera, che a sua volta si differenzia in:
 - pesca locale che si esercita nelle acque marittime entro la distanza di 6 miglia, con o senza navi da pesca di IV categoria o anche da terra;
 - pesca ravvicinata che, nel rispetto delle norme di diritto internazionale, si esercita ad una distanza dalla costa non superiore alle quaranta miglia, con navi da pesca di categoria non inferiore alla II.

Alla luce delle disposizioni illustrate, può evincersi che l'attribuzione delle delega sarebbe anche volta ad adeguare le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione del codice della navigazione a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della pesca; da una tale modifica peraltro discenderebbe una diversa regolazione della iscrizione delle navi da pesca rispetto alla categoria generale delle navi.

Il **comma 3** dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi che abbiano lo scopo:

- di sistemare organicamente, anche attraverso l'emanazione di un codice agricolo, le disposizioni legislative in vigore nel campo agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e delle foreste. I decreti in esame dovranno

limitarsi ad eliminare duplicazioni e a chiarire il significato delle norme controverse; sembra, quindi, che essi non rivestano natura innovativa salvo per quanto riguarda la funzione loro assegnata di riordino e chiarificazione del significato delle norme;

- di evidenziare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le disposizioni che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, quelle che rivestono natura di principi fondamentali e che sono destinate ad orientare l'esercizio della potestà regionale di dettaglio e quelle norme da considerarsi come rientranti nella sfera di competenza legislativa esclusiva delle regioni e che devono considerarsi vigenti fino al momento in cui non intervengano nuove disposizioni regionali;
- di raccordarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.57

Occorre, al riguardo, ricordare che l'approvazione di testi unici in materia agricola, forestale e della pesca rappresenta un'esigenza già considerata dal Legislatore attraverso precedenti interventi normativi.

Si ricorda, in particolare, che la legge 15 marzo 1997, n.59 (c.d. legge Bassanini) ha previsto, all'articolo 20, comma 11, la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge annuale (c.d. legge di semplificazione annuale) contenente, fra l'altro, le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari; la stessa norma (secondo periodo del comma 11) prevedeva, inoltre, che in sede di prima applicazione, ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'art. 4 della medesima legge (il cui termine per l'emanazione era stabilito dall'articolo 1 per il 31 marzo 1998) il Governo fosse delegato ad emanare testi unici delle leggi che disciplinano i settori richiamati dall'articolo 4, comma 4, lett. c) della medesima legge tra i quali è compreso il comparto agroalimentare.

Non avendo trovato attuazione la disposizione di cui al secondo periodo del comma 11, la scelta in merito alla compilazione dei testi unici veniva rinviata al disegno di semplificazione presentato annualmente dal Governo.

Così, con la legge di semplificazione 1998, legge 8 marzo 1999, n.50, viene previsto all'articolo 7, comma 1, che il Consiglio dei ministri adotti il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate nell'articolo 4, comma 4 e nell'articolo 20 della legge n.59 del 1997 (tra le quali, come ricordato in precedenza, è inserito il comparto agroalimentare). Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il termine per procedere al riordino normativo è fissato per il 31 dicembre 2002 e che dovranno essere emanati testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari; ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni

contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, attenendosi a principi e criteri direttivi delineati nell'articolato.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge A.C. 2579, recante la legge di semplificazione per il 2001, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede all'art. 1 che venga interamente sostituito l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevedendo al posto del processo di semplificazione amministrativa, attraverso la delegificazione, e di riassetto normativo, attraverso la redazione di testi unici, un ampio processo di riassetto normativo da attuare – per il tramite delle future leggi di semplificazione e riassetto normativo – sulla base di principi e criteri direttivi interamente ridefiniti. Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame applica la disciplina del novellato articolo 20 della legge n.59 del 1997 anche alle deleghe legislative per la semplificazione ed il riassetto normativo approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Contemporaneamente l'articolo 19 del disegno di legge in esame stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 e che le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002.

Questo insieme di disposizioni, ancora allo stato di proposte, rendono quanto mai complessa la ricostruzione dei possibili scenari nei quali andrà ad inserirsi la norma in commento, volta alla predisposizione di codici in materia di agricoltura, di pesca e di acquacoltura; infatti, se il disegno di legge di semplificazione per il 2001 dovesse essere approvato nel testo trasmesso dal Senato e dopo l'approvazione del collegato agricolo, e se il comma 2 dell'art. 1 deve intendersi nel senso che il riferimento alle "deleghe legislative per la semplificazione e il riassetto normativo approvate dal Parlamento nel corso della legislatura" riguarda tutte le deleghe approvate nel settore, compresa, quindi, quella dei codici agricoli, (e non solo quelle approvate nel disegno di legge di semplificazione, dato che l'unico atto normativo rientrante in tale categoria, presentato nel corso della legislatura, coincide con il disegno in esame che riforma l'articolo 20), allora si verificherebbe che alla compilazione dei codici agricoli dovrebbero in ogni caso, indipendentemente da ogni richiamo, applicarsi le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 59/1997. Se, invece, il collegato agricolo dovesse entrare in vigore successivamente, questi potrebbe rimanere estraneo alla riforma introdotta con la legge di semplificazione per il 2001 solo evitando qualsiasi richiamo all'articolo 20 della legge n.59/1997 (tutto ciò potrebbe avere un rilievo in quanto l'articolo 20 abilita i decreti legislativi di codifica di un settore alla riforma complessiva delle materie secondo i principi e criteri direttivi indicati nello stesso articolo 20).

Il **comma 4** prevede che il Governo informi periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

Il successivo **comma 5** rinvia ad un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n.400/1988, l'adozione delle norme di attuazione degli emanandi decreti legislativi di cui al comma precedente.

Poiché – ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione - spetta alle regioni il potere regolamentare nelle materie in cui hanno competenza primaria, è dubbio se possa configurarsi anche la previsione di regolamenti, oltre che di norme legislative, “cedevoli” (fermo restando che la norma in esame non prevede cedevolezza).

Il **comma 6** regola la procedura che dovrà essere seguita nell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3; essi dovranno essere preliminarmente deliberati dal Consiglio dei Ministri; acquisire successivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; essere trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione del prescritto parere, da parte delle Commissioni competenti per materia, entro il termine di quaranta giorni, scaduto il quale essi potranno essere emanati. Si precisa, come di consueto, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere nei trenta giorni precedenti la scadenza dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi (un anno dalla data di entrata in vigore della legge) o successivamente ad essi, il potere per l'emanazione dei decreti stessi è prorogato di sessanta giorni.

Il **comma 7** contiene la clausola di salvaguardia riguardante le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai relativi statuti speciali e dalle norme di attuazione.

In molte delle materie trattate dal disegno di legge in esame, peraltro, la competenza delle regioni a statuto ordinario potrebbe apparire non meno avanzata – dopo la riforma del titolo V della Costituzione - di quella delle autonomie speciali.

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico)

Il **comma 1** attribuisce la delega, per la revisione della legislazione, al Governo, che si deve attivare su proposta del Ministro agricolo e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile. L'esercizio di tale delega deve essere, in primo luogo, diretto ad adeguare il quadro normativo all'evoluzione del sistema istituzionale, in particolare nel rispetto del principio di sussidiarietà, e di quello che richiede la leale collaborazione fra le diverse istituzioni, segnatamente stato centrale - regioni.

Il criterio direttivo in esame sembra far riferimento alle modifiche costituzionali approvate al titolo V della Costituzione riguardante le competenze statali, regionali e provinciali.

Il criterio, di carattere generale, sembra apportare conseguenze giuridiche che il rango, costituzionale, delle norme che conformano il "sistema istituzionale" imporrebbero comunque al legislatore ordinario e delegato.

Il medesimo **comma 1** prevede inoltre l'esercizio della delega diretta a rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo, nonché quella relativa agli stessi organismi di controllo in modo che siano previste disposizioni che recano i seguenti contenuti:

- nella composizione del Comitato di valutazione si realizzi, attraverso la sua integrazione, una rappresentanza paritetica dello Stato e delle regioni;
- gli organismi cui è demandato il controllo della produzione biologica siano assoggettati ad un'autorizzazione sottoposta a rinnovo triennale;
- quanto ai requisiti che debbono essere in possesso degli organismi di controllo, questi debbono essere oggetto di una definizione più dettagliata, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzate dagli organismi medesimi ed in ogni caso per gli organismi che intendano esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale sia richiesta una attestazione di rispondenza alla norma EN 45011.
- anche la revisione della disciplina dell'attività di vigilanza avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- sia previsto un sistema sanzionatorio nei confronti degli organismi deputati al controllo, ai quali spetta peraltro di concedere quella certificazione o attestazione che consente all'agricoltore o allevatore di utilizzare il marchio del biologico;
- alla definizione delle nuove norme si accompagni l'abrogazione del D.lgs. n. 220/1995 che ha dato attuazione alle disposizioni comunitarie definendo il sistema nazionale di controllo che fa capo al Comitato di

valutazione degli organismi di controllo, istituito presso il Dicastero agricolo;

- venga abrogato il decreto legislativo n. 220/1995
- gli allegati all'emanando decreto legislativo possano successivamente essere oggetto di modifica attraverso decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

Relativamente alla procedura di emanazione, il **secondo comma** dell'articolo 2 prevede, per l'adozione del provvedimento di riforma della legislazione sul biologico, le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i decreti legislativi di cui all'articolo precedente.

Pertanto, lo schema di decreto, dopo essere stato deliberato dal Consiglio dei Ministri ed aver acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, deve essere trasmesso al Parlamento perché su di esso questi si esprima entro quaranta giorni. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'emanazione del decreto - emanazione che deve avvenire entro un anno - esso è prorogato di sessanta giorni. Nel caso in cui le Commissioni non esprimano entro il termine stabilito il prescritto parere, il Governo può comunque procedere alla emanazione del decreto-legislativo.

La delega conferita al Governo si estende anche alla correzione ed integrazione delle disposizioni adottate in base al comma 1. Tale è infatti il tenore del **comma 3** dell'articolo 2, che prevede che il Governo possa emanare ulteriori provvedimenti entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del provvedimento delegato dal primo comma. Valgono per gli atti successivi i medesimi principi e criteri direttivi, nonché le stesse procedure.

La disciplina comunitaria delle produzioni biologiche

Relativamente alla disciplina attualmente in vigore in tema di produzioni con il metodo biologico va richiamata in primo luogo quella comunitaria, adottata in seguito al crescente sviluppo del mercato dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenuti con metodi biologici, che aveva indotto alcuni Stati membri della Comunità Europea ad introdurre autonomamente delle disposizioni normative in materia, specie per quanto riguarda le indicazioni apposte sui prodotti suddetti.

Si è giunti, pertanto, all'approvazione del Regolamento n. 2092/91, al quale hanno fatto seguito alcuni regolamenti di modifica e di attuazione, il più rilevante dei quali ha inserito le produzioni zootecniche fra quelle biologiche (Reg. CE/1804/1999).

Quanto al contenuto del Regolamento base 2092/91, composto da 16 articoli e 8 allegati, in primo luogo questi detta norme in materia di metodo di produzione allo scopo di tutelare la produzione biologica e per garantire le condizioni di concorrenza leale fra i produttori che fanno ricorso a tale metodo di

produzione più oneroso perché richiede un uso meno intensivo della terra; in secondo luogo, stabilisce, nell'interesse dei produttori e dei consumatori dei suddetti prodotti, i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni. Le norme comunitarie, infine, prevedono il controllo su tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

In particolare, nel definire il campo d'applicazione, l'art. 1 del regolamento ne prevede l'applicabilità ai prodotti agricoli vegetali non trasformati, agli animali e ai prodotti animali non trasformati. Si applica inoltre ai prodotti sia vegetali che animali trasformati destinati all'alimentazione umana, mentre è di futura applicazione ai mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi, ai quali possono tuttavia applicarsi per ora le disposizioni nazionali o le norme private, dagli Stati membri riconosciute o accettate.

Dopo aver fatto salve le altre disposizioni comunitarie disciplinanti la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura ed il controllo dei prodotti convenzionali (art. 3), il regolamento chiarisce il significato di alcune definizioni in esso contenute, quali "etichettatura", "produzione", "preparazione", "commercializzazione", "ingredienti", "prodotti fitosanitari", "produzioni animali", "OGM" ecc. (art. 4). Vengono quindi dettate norme relative all'etichettatura, stabilendo le condizioni, distinte per i differenti tipi di prodotti biologici, necessarie perché sia consentito far riferimento nell'etichettatura o nella pubblicità dei vari prodotti al metodo di produzione biologico (art. 5). Particolare rilievo rivestono le norme sul metodo di produzione (art. 6, 6-bis e 7), che in ogni caso richiedono l'utilizzo di sementi biologiche, vietano l'utilizzo di organismi g.m., regolano i mezzi di lotta contro gli organismi nocivi. In proposito sono specificamente elencati i prodotti il cui utilizzo è ammesso relativamente a: prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materia prime per mangimi, mangimi composti e sostanze impiegate nell'alimentazione animale, prodotti per la pulizia e disinfestazione dei locali di stabulazione e degli impianti. Gli operatori che producono, preparano o importano i prodotti biologici sono oggetto delle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9 (per i quali vedi infra). Vengono successivamente regolate le condizioni per apporre sull'etichettatura l'indicazione di conformità al regime di controllo (art. 10) e i poteri spettanti in tal caso all'autorità di controllo; per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico e delle indicazioni di conformità al regime di controllo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari.

L'importazione da paesi terzi di prodotti biologici è disciplinata dall'art. 11, al quale è stata data attuazione con successivi regolamenti (Reg. CEE 94/92, Reg. CEE 3457/92, Reg. CE 520/95, Reg. CE 349/2001), mentre l'art. 12 dispone che gli Stati membri non possono vietare od ostacolare la commercializzazione dei prodotti biologici conformi alle disposizioni comunitarie.

Infine, dopo aver istituito un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri per assistere la Commissione, viene imposto agli stessi di

trasmettere alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno le seguenti informazioni: l'elenco degli operatori assoggettati al regime di controllo; una relazione concernente la supervisione esercitata sugli organismi di controllo riconosciuti. Inoltre gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente; tali elenchi devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Il sistema di controllo (articoli 8 e 9)

Per quanto riguarda in particolare il sistema di controllo il regolamento comunitario prevede, all'art. 8, che gli operatori che producono, preparano od importano da un Paese terzo i prodotti in esame, per poterli commercializzare devono sottostare agli obblighi seguenti: devono notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui si svolge l'attività stessa, autorità che spetta ad ogni singolo Stato membro designare e che deve assicurare la disponibilità, agli interessati, di un elenco contenente i nomi ed indirizzi degli operatori biologici; gli operatori debbono altresì assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui al successivo art. 9.

Quest'ultima disposizione prevede l'instaurazione da parte di ciascuno Stato membro di un sistema di controllo gestito da una o più autorità designate e/o da organismi privati riconosciuti; qualora si scelga un sistema di controllo affidato a organismi privati, lo Stato membro deve comunque individuare un'autorità incaricata del loro riconoscimento e della relativa sorveglianza. Il riconoscimento di tali organismi di controllo privati è sottoposto alle condizioni dettate dal medesimo articolo 9, che al paragrafo 5 individua gli elementi che vanno presi in considerazione al riguardo.

Ai sensi del successivo par. 7, all'autorità di controllo designata e agli organismi privati riconosciuti spetta, da un lato, assicurare che nelle aziende da essi controllate siano applicate le misure di controllo e le misure precauzionali indicate nell'allegato III, e, dall'altro, comunicare al titolare dell'azienda interessata e alle autorità pubbliche competenti le informazioni e i dati dagli stessi acquisiti nel corso degli interventi di controllo.

Qualora le autorità di controllo e gli organismi privati riconosciuti accertino un'infrazione nell'applicazione delle disposizioni sull'etichettatura e sulla produzione, incombe sui medesimi l'obbligo di far sopprimere le indicazioni concernenti il metodo biologico per l'intera partita; se invece si accerti un'infrazione ad effetti prolungati essi debbono ritirare all'operatore interessato il diritto di commercializzare prodotti biologici per un periodo di tempo determinato dall'autorità competente dello Stato membro.

In riferimento al sistema di controllo, va ricordato infine che nella seduta del 4 ottobre 1994 la XIII Commissione Agricoltura della Camera aveva approvato, ai sensi dell'art. 127 del regolamento della Camera, il documento finale DOC XVIII n. 4 a conclusione dell'esame della proposta COM (94) 292,

volto alla modifica di alcune disposizioni del Reg. CEE 2092/91; tra le modifiche proposte dalla Commissione agricoltura particolarmente rilevanti erano quelle riferite al sistema di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato anche ai prodotti importati dai Paesi terzi. La proposta comunitaria prevedeva inoltre che a partire dal 1° gennaio 1998 i Paesi membri dovessero garantire che gli organismi di controllo privati soddisfacessero non solo le condizioni dettate dai paragrafi 5 e 6 dell'art. 9 del regolamento, ma anche quelle di cui alla norma EN45011 del 1989, "Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti". Al riguardo la Commissione Agricoltura, nel documento sopra citato, aveva auspicato che l'adeguamento da parte degli organismi privati alla norma EN 45011 venisse anticipato al 1° gennaio 1996. La Comunità ha mantenuto ferma la data del 1/1/96 (Art. 9, co. 11)

Il sistema di controllo nazionale

Il D. Lgs. n. 220/1995 ha dato attuazione agli articoli 8 e 9 del regolamento comunitario dettando la disciplina del sistema di controllo e certificazione delle produzioni agricole biologiche. Le disposizioni elaborate si fondano sui seguenti principi di base: l'individuazione in capo al Ministero delle risorse agricole dell'unica autorità responsabile a livello nazionale dell'attività di controllo e coordinamento dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica; la scelta di organismi privati per il concreto svolgimento delle attività di controllo; la sottoposizione di tali organismi alla sorveglianza del Ministero e delle regioni; la partecipazione di queste ultime in tutte le fasi previste dalla nuova normativa statale per l'attuazione interna delle norme comunitarie sul sistema di controllo.

In particolare, dopo aver individuato nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'autorità preposta al coordinamento delle attività inerenti l'applicazione del regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche (art. 1), il decreto legislativo prevede, all'art. 2, l'istituzione presso il Ministero medesimo del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, competente ad esprimere pareri sui provvedimenti di autorizzazione degli organismi privati di controllo, nonché sulla revoca degli stessi; per quanto riguarda la composizione del Comitato si prevede che ne facciano parte nove membri, tre dei quali debbono essere funzionari del dicastero agricolo, altri tre designati rispettivamente dal dicastero dell'industria, della sanità e del ministero per il turismo, e tre dalla conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome. Il Presidente e il segretario devono in ogni caso essere nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole.

Gli articoli 3 e 4, relativi agli organismi di controllo, disciplinano innanzitutto la procedura e le modalità per il loro riconoscimento, prevedendo al riguardo che essi siano autorizzati, su istanza degli interessati, con decreto del Ministro delle risorse agricole, dopo che sia stata accertata la regolarità e la

completezza della domanda, nonché verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunitario; oltre a quelli richiesti dalle norme comunitarie, lo schema di decreto prescrive altri requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, dettagliatamente elencati negli allegati I e II. La vigilanza su tali organismi è demandata al Ministero delle risorse agricole e alle regioni e province autonome per le strutture, in cui si articola l'organismo di controllo, ricadenti nel proprio territorio; qualora in seguito a detti controlli le regioni constatino il venir meno dei requisiti necessari, le regioni medesime possono chiedere la revoca dell'autorizzazione, che può peraltro riguardare anche una sola delle strutture.

Per quanto riguarda i controlli che gli organismi autorizzati devono effettuare sugli operatori, l'art. 5 prevede che gli organismi medesimi procedano ai controlli seguendo un piano-tipo che deve essere annualmente predisposto dagli stessi e trasmesso entro il 30 novembre di ciascun anno al Ministero delle risorse agricole, il quale può formulare rilievi ed osservazioni d'intesa con le regioni; in tal caso l'organismo deve tener conto delle modifiche apportate al piano su richiesta del Ministero. Se le ispezioni effettuate hanno esito favorevole l'organismo di controllo può rilasciare la relativa certificazione.

Il successivo art. 6, concernente gli operatori, disciplina l'obbligo, posto a carico dei medesimi dall'art. 8, par. 1, lett. a) del reg. CEE 2092/91, di notifica dell'inizio dell'attività di produzione biologica e dell'attività di importazione di prodotti biologici, all'autorità competente dello Stato membro; nel primo caso la notifica va effettuata alle regioni e province autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, utilizzando i modelli di cui all'allegato V punto 1 dello schema di decreto, mentre nel caso di importazione la notifica di tale attività deve essere inviata al Ministero delle risorse agricole. In entrambi i casi copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo autorizzato, a cui l'operatore fa riferimento.

In ottemperanza ai criteri contenuti nella delega il decreto legislativo prevede l'istituzione, a cura delle regioni, degli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoltori di prodotti spontanei". Nella prima sezione sono comprese le "aziende biologiche", le "aziende in conversione" e le "aziende miste", mentre nella sezione "preparatori" rientrano gli operatori che nello svolgimento della propria attività utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche i cui prodotti siano già certificati. Gli elenchi degli operatori iscritti nei suddetti elenchi regionali vanno comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle risorse agricole, al fine di costituire l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, previsto dall'art. 9. In base a questa disposizione, l'elenco nazionale istituito presso il Ministero si articola in quattro sezioni, delle quali tre sono costituite dagli operatori iscritti nelle tre sezioni in cui si articolano gli elenchi regionali, e la quarta è costituita dagli operatori che svolgono attività di importazione. Presso il Ministero è inoltre istituito l'elenco degli organismi di controllo autorizzati. Tutti gli elenchi previsti, e cioè gli

elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, l'elenco nazionale, e l'elenco degli organismi di controllo autorizzati, sono pubblici.

Si prevede infine che ad eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al decreto legislativo si provveda con decreto del Ministero delle risorse agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, con quello della sanità e con il Ministero del commercio con l'estero, sentita la Conferenza Stato-regioni (art. 10).

Gli organismi di controllo e l'accreditamento internazionale

La nascita della produzione biologica è da connettersi con l'esigenza manifestata dal consumatore di poter acquistare un prodotto con caratteristiche particolari sotto il profilo della "genuinità", ma anche ottenuto con metodologie produttive che assicurino una certa "tutela ambientale" e si connettano quindi ad uno "sviluppo sostenibile".

La definizione dei parametri produttivi da rispettare, ritenuti atti ad assicurare il soddisfacimento di siffatte esigenze, è stata ormai codificata sia in ambito comunitario che in quello, di completamento, dei singoli Stati membri dell'U.E. Al rispetto delle disposizioni consegue il diritto per il prodotto di fregiarsi di un marchio di qualità ecologica attestante la sua rispondenza ai requisiti richiesti, marchio che può esser utilizzato in etichetta ed in ogni altro contesto anche pubblicitario.

Il diritto al marchio, come già detto, consegue alla iscrizione dell'operatore economico nell'elenco tenuto dall'organismo di controllo, che ne certifica il comportamento rispettoso degli obblighi indicati nel regolamento. La scelta, pertanto, dell'operatore di aderire al metodo della produzione biologica, e potersi fregiare del marchio, è volontario; ma i criteri valutativi del suo operato, nonché il procedimento di valutazione della conformità è definito in regole cogenti: la natura cogente delle norme di regolazione contraddistingue i marchi delle produzioni biologiche e dei prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta.

Per tali marchi, pertanto, la realizzazione della qualità che si immette alla vendita, deve anche essere assicurata attraverso la concessione di una certificazione da parte di un apposito organismo di controllo, in grado di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dovuti.

L'idoneità dell'organismo di controllo ad operare in modo congruo le valutazioni richieste viene riconosciuta attraverso il suo accreditamento ad opera di un ente, il cui compito è proprio quello di garantire le competenze e professionalità dell'organismo certificatore, e quindi del valore e della credibilità stessa delle certificazioni.

L'intervento dell'ente di accreditamento peraltro non intacca la potestà della Pubblica Amministrazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, intervenendo l'ente di accreditamento solo nell'accertamento tecnico del

possesso dei requisiti necessari alla opera di certificazione, ed al mantenimento di tali requisiti, da parte dell'organismo di certificazione.

E' in tale ottica di collaborazione che lo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali ha fatto ricorso all'associazione SINCERT, Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione, proprio in riferimento ai prodotti biologici³¹. L'ente, costituito nel 1991 nella forma per l'appunto di associazione senza fini di lucro, ha ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato italiano nel 1995³²: l'attività richiesta all'ente dal Ministero è quella di concorrere all'accertamento della conformità degli organismi di certificazione (e controllo), autorizzati dallo stesso Ministero, alla norma EN 45011, come richiesto dall'art. 9, co. 11 del regolamento comunitario.

Per un mercato che si muove ormai in un'ottica globalizzata, da quanto sopra esposto può facilmente desumersi quanto possa essere rilevante che l'opera di certificazione ed accreditamento abbia un riconoscimento anche a livello internazionale. La ricerca di sintonizzazione fra sistemi frammentati e nazionali si svolge lungo due direttrici distinte ma in connessione; da una parte si configurano Accordi internazionali di mutuo riconoscimento MLA tra gli enti di accreditamento dei diversi paesi, accordi in virtù dei quali le successive certificazioni (di prodotto, di sistema di personale, ambientale, o di laboratori) trovano un riconoscimento in ambito extra nazionale, che può essere europeo o anche mondiale.

Dall'altra, si costituiscono fra gli enti di accreditamento associazioni internazionali che si pongono come obiettivo la eliminazione delle barriere tecniche agli scambi commerciali. In ambito europeo è sorta l'EA³³ che copre tutte le attività europee di "valutazione di conformità". Associazione senza fini di lucro, con sede in Olanda, ne fanno parte:

- gli enti di accreditamento riconosciuti dagli Stati membri della Comunità;
- gli enti di accreditamento riconosciuti da Stati europei, che siano in grado di dimostrare di essere in grado di operare in conformità alla norma EN 45010 sull'accreditamento degli organismi di certificazione³⁴.

³¹ Per completezza va detto che in Italia sono attivi altri due organismi di accreditamento: il SINAL, per l'accreditamento dei laboratori di prova, il SIT per il servizio di taratura.

³² L'associazione svolge la propria attività di accreditamento nei confronti dei seguenti soggetti, oltre, come detto, che verso gli Organismi di certificazione di prodotti: Organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale, di gestione per la qualità, di gestione ambientale, di gestione per la sicurezza ; Organismi di certificazione di personale; Organismi di ispezione. Il SINCERT è presente nelle associazioni internazionali di accreditamento EA e IAF, per le quali vedi oltre.

³³ L'ente nasce dalla unificazione di EAC, European Accreditation of Certification, con EAL , European co-operation of Laboratories.

³⁴ In tema di norme della serie EN 4500, vale nel presente contesto riportare le seguenti: EN 45010 "Requisiti generali per la valutazione e l'accreditamento degli organismi di certificazione", EN 45011 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di prodotti", EN 45012 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di sistemi qualità", EN 45013 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione del personale", EN 45014 "Criteri generali per la redazione da parte di

In concreto l'attività dell'EA è diretta al raggiungimento di:

- un approccio uniforme all'accreditamento in ambito europeo;
- l'accettazione universale dei certificati coperti da un accreditamento;
- una condivisione delle norme relative all'accreditamento;
- una implementazione di accordi di mutuo riconoscimento.

In ambito internazionale è sorto lo IAF International Accreditation Forum, che è l'organismo associativo degli enti di accreditamento di organismi di certificazione, che si pone obiettivi analoghi, in un ambito mondiale.

Il **comma 4** specifica che sono fatte salve le competenze, nella materia in commento, delle province autonome di Trento e Bolzano. Sul punto si rinvia alle osservazioni formulate sull'analogia disposizione dell'art. 1.

Il **comma 5** stabilisce che il Governo informi periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe contenute nel presente articolo.

un fornitore della dichiarazione di conformità", EN 45020 "Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse".

Articolo 3

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche

Esso modifica il disposto dell'articolo 59 della finanziaria per il 2000, poi modificato dalla finanziaria per il 2001, in modo da prevedere che le entrate derivanti dal contributo per la "sicurezza alimentare", gravanti sulle vendite di alcuni prodotti fitosanitari, vadano a finanziare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, mentre per il finanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità resta un contributo statale pari a 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

La modifica introdotta si è resa necessaria in seguito ad alcune osservazioni formulate in sede comunitaria sulla stesura originaria del testo, fondate sul fatto che un contributo gravante su tutti i prodotti comunitari, ma destinato alle imprese agricole nazionali che svolgono una produzione di qualità, risulterebbe contrario ai principi di libera concorrenza che informano il mercato comunitario. Pertanto, tale contributo è stato destinato a finanziare la ricerca nel settore, che, come tale, risulta aliena da interessi legati alla concorrenza tra imprese.

L'articolo 59 della legge n. 488/1999 Finanziaria 2000, ha introdotto un complesso disposizioni volte allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità che sono state modificate o integrate con l'articolo n. 123 della legge n. 388/2000 Finanziaria 2001.

Le norme recate dal citato articolo 59, come successivamente modificato, hanno istituito un contributo annuale sull'uso di taluni prodotti fitosanitari destinando il relativo provento ad un fondo, anch'esso istituito con la Finanziaria 2000, avente lo scopo di garantire le risorse per la programmazione nazionale e regionale volta allo sviluppo dell'agricoltura biologica. Lo stesso articolo 59 ha recato ulteriori disposizioni di varia natura, che non sono oggetto di modifica ad opera del provvedimento in esame, intese ad incentivare una produzione maggiormente rispettosa dell'ambiente e di maggiore qualità, nonché a promuovere il consumo di tali prodotti di qualità.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 in commento, sostituiscono i commi 2 e 2-bis dell'articolo 59, ed introducono un nuovo comma 2-ter: le modifiche che sono introdotte nella forma di novella sono volte, fondamentalmente, allo sdoppiamento del fondo in precedenza costituito in due nuovi fondi, destinati, l'uno, ad essere alimentato dal cosiddetto "contributo per la sicurezza alimentare" e finalizzato al finanziamento della ricerca, l'altro, ad essere alimentato dal contributo statale annuale e finalizzato al sostegno degli operatori del biologico o all'informazione dei consumatori.

La legge n. 488/1999 ha introdotto, con il comma 1 e 1 bis dell'art. 59, l'obbligo, a carico dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari, di un contributo nella misura del 2% da calcolarsi sulla base del rispettivo fatturato³⁵.

I prodotti assoggettati al contributo per la sicurezza alimentare sono tutti i prodotti fitosanitari autorizzati in base al D.lgs. n. 194/95 (di disciplina della immissione in commercio dei fitosanitari³⁶) e i fertilizzanti di sintesi³⁷. Relativamente alla individuazione delle altre sostanze oggetto del contributo, si deve fare riferimento all'allegato III del D.M. 3/12/1985 (già sostituito dal D.M. del Ministro della sanità del 28/4 1997 poi mod. dal D.M. 10/4/2000), che in attuazione del D.Lgs. n. 52/1997 ha dettato disposizioni anche in materia di etichettatura delle sostanze pericolose. Il citato decreto ministeriale reca un elenco di frasi di rischio, che sono individuate da un numero preceduto dalla lettera R, che debbono essere inserite nelle etichette dei prodotti per i quali il rischio va segnalato. I codici alfanumerici citati nell'art 59 della legge n. 488, che individuano i prodotti sottoposti al contributo, indicano i seguenti rischi:

- R23 tossici per inalazione;
- R24 tossico a contatto con la pelle;
- R25 tossico per ingestione;
- R26 molto tossico per inalazione;
- R27 molto tossico a contatto con la pelle;
- R28 molto tossico per ingestione;
- R33 pericolo di effetti cumulativi;
- R40 possibilità di effetti irreversibili;
- R45 può provocare il cancro;
- R49 può provocare il cancro per inalazione;
- R50 altamente tossico per gli organismi acquatici;
- R60 può ridurre la fertilità;
- R62 possibile rischio di ridotta fertilità.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 59 è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, destinato a raccogliere le entrate derivanti dal contributo "per la sicurezza

³⁵ Il Mipaf, con decreto del 14 luglio 2000, aveva precisato che il versamento del contributo andava fatto in due rate semestrali scadenti il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dal 15 luglio 2000, facendo riferimento al fatturato annuo dell'anno precedente.

³⁶ I prodotti di cui trattasi sono i prodotti fitosanitari che sono messi in vendita in base all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 194, quelli che abbiano avuto l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 8 del medesimo provvedimento, quelli che richiedano l'autorizzazione per il territorio nazionale ma che l'abbiano già ottenuta in altro Stato comunitario. Quanto alla procedura per l'autorizzazione di cui all'art. 5 va rammentato che è successivamente intervenuto il DPR n. 290/2001 che, sulla base della legge Bassanini n. 59/97, ha recato le norme di semplificazione del procedimento di autorizzazione, abrogando conseguentemente le disposizioni del citato articolo 5.

³⁷ L'elenco dei fertilizzanti oggetto del contributo è stato definito con il D.M. 3/1/2002, G.U. n. 65/2002, cui ha fatto seguito la circolare n. 2 del 6/5/2001, G.U. n. 112/2002.

alimentare", nonché un contributo annuale statale pari a 15 miliardi annui, per il triennio 2001-2003.

La destinazione delle risorse è stabilita dal medesimo comma 2, che le attribuisce alla programmazione, sia regionale che statale, delle seguenti attività:

- incentivazione alla riconversione di agricoltori o allevatori verso il metodo biologico, assistenza tecnica per un corretto uso dei prodotti fitosanitari anche nell'ambito dei codici di buona pratica agricola. Per la definizione delle modalità di erogazione e per la definizione delle spese ammissibili doveva provvedere il Ministero delle politiche agricole entro il 1° marzo 2001 (sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 488);
- ricerca e sperimentazione in materia di agricoltura biologica, e sicurezza e salubrità degli alimenti;
- campagne di informazione sugli alimenti biologici, su quelli tipici e tradizionali nonché su quelli a denominazione d'origine protetta. Tali campagne di informazione e fanno in sostanza riferimento a prodotti individuati per le particolari caratteristiche qualitative, riferite agli elementi gustativi o organolettici assicurati dal metodo di produzione.
- Il comma 2-bis stabilisce che il riparto del fondo spetta al Ministro agricolo, il quale deve tuttavia consultare gli assessori all'agricoltura regionali, nell'ambito di una apposita conferenza di servizi. Detto riparto deve essere fatto entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Con le modifiche apportate dalle norme in commento l'attuale comma 2, relativo al Fondo per lo sviluppo, diventa il comma 2-bis, con le seguenti novità:

- viene evidentemente espunto il contenuto di cui alla precedente lettera b) sulla ricerca;
- non è più previsto l'intervento del Ministro delle politiche agricole nella nuova lettera a), intervento che veniva precedentemente richiesto per la definizione delle modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
- al Fondo per lo sviluppo non viene più assegnato il contributo annuale statale.

Inoltre il precedente comma 2-bis diviene il nuovo comma 2 ter che nel confermare che spetta al Ministro delle politiche agricole l'annuale riparto del Fondo per lo sviluppo, richiede non più la "consulenza" (rectius sentiti) degli assessori agricoli regionali, nell'ambito di una apposita conferenza di servizi, ma "l'intesa" con i competenti organi regionali.

Infine viene redatto un nuovo comma 2 che reca:

- la istituzione del nuovo Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

- a detto Fondo sono assegnate le entrate dovute al contributo sulla sicurezza alimentare;
- le risorse sono destinate non più al “potenziamento” dell’attività di ricerca, ma a finanziare i “programmi annuali”, sia nazionali che regionali, in materia di agricoltura biologica e sicurezza e salubrità alimentare;
- l’assegnazione delle risorse deve avvenire nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di cui alla Comunicazione 2000/C28/02;
- al Ministro per le politiche agricole dovrà determinare le modalità di funzionamento e la tipologia delle spese ammissibili, entro il termine di due mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2, istitutivo del Fondo per la ricerca, fa riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in agricoltura, di cui alla Comunicazione 2000/C28/02; si fa presente, al riguardo, che tale comunicazione, per quanto riguarda gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo, rinvia alla comunicazione della Commissione 96/C45/06, di disciplina Comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, quindi a quella di modifica 98/C48/02, che ha peraltro introdotto condizioni molto più favorevoli per il comparto agricolo³⁸.

Potrebbe essere valutata l’opportunità di un richiamo alla Comunicazione 2000/C28/02 nel comma 2-bis, relativo al Fondo per lo sviluppo, poiché in detti Orientamenti lo specifico par. 5.3 è dedicato proprio agli aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale, comprese le produzioni a basso impatto ambientale, quali sono anche la produzioni biologiche, facendosi richiamo a quanto stabilito nel Reg. 1257/99 sullo sviluppo rurale.

³⁸ Il rimando a detti documenti è peraltro fatto dagli stessi Orientamenti sugli aiuti all’agricoltura, al par. 17.